

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2013
643/2013/R/IDR**

**APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO E DELLE DISPOSIZIONI DI
COMPLETAMENTO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" (di seguito: d.P.C.M. 4 marzo 1996);
- il decreto ministeriale 1 agosto 1996 (di seguito: MTN), recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";
- il decreto ministeriale 8 gennaio 1997 n. 99, recante "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature" (di seguito: D.M. 99/1997); il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- la sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008;

- il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13 e, in particolare, l'art. 8-*sexies* (di seguito: decreto legge 208/08);
- il decreto ministeriale 30 settembre 2009 (di seguito: d.m. 30 settembre 2009);
- la sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 2013;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito: d.P.R. 116/11), recante “Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato”;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 (di seguito: decreto legge 179/12) e, in particolare, l'articolo 34;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 19 dicembre 2002, n. 131, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 18 dicembre 2008, n. 117, recante “Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267, in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all’Autorità nel settore dei servizi idrici;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 87/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle condizioni contrattuali obbligatorie inerenti la regolazione della morosità degli utenti finali del servizio idrico integrato e disposizioni urgenti in materia di utenze non disalimentabili” (di seguito: deliberazione 87/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 110/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla scadenza delle concessioni e delle conseguenti modifiche degli atti che regolano il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 110/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 117/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione di meccanismi di riconoscimento, ai gestori del servizio idrico integrato, degli oneri legati alla morosità e di contenimento del rischio credito” (di seguito: deliberazione 117/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2013, 319/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la riforma dei criteri e dei metodi per la regolazione dei

programmi di investimento nel settore dei servizi idrici” (di seguito deliberazione: 319/2013/R/IDR);

- il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, del 25 luglio 2013, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l’aggiornamento del piano economico finanziario” (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 536/2013/E/IDR, recante “Avvio di una indagine conoscitiva in materia di attività di misura nel servizio idrico integrato anche al fine di individuarne livelli minimi di efficienza e qualità” (di seguito: deliberazione 536/2013/E/IDR);
- il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2013, 561/2013/R/IDR, recante “Ordine di restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 e intimazione ad adempiere per i soggetti che non hanno adempiuto agli obblighi” (di seguito: deliberazione 561/2013/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi

multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152, del 2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2000/60/CE prevede, all'art. 9, che "Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»";
- la Comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: "a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee)";
- nella Comunicazione COM(2012)672, avente ad oggetto "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità", la Commissione rileva che "l'attuazione di quanto prescritto dalla direttiva quadro sulle acque in merito al recupero dei costi e incentivi di prezzo è stata limitata (...). Anche dove si usi una definizione più ampia dei servizi idrici, il recupero dei relativi costi finanziari non costituisce ancora la norma in tutti gli Stati membri (...)". Nella relazione si spiega che "se le tariffe del settore sono fissate a un livello inferiore al recupero dei costi, il grado di sostituzione dei beni nei sistemi per l'acqua potabile può non essere sufficiente per ridurre le dispersioni a livelli accettabili e i fondi disponibili per il trattamento possono non essere sufficienti per conseguire gli obiettivi ambientali", evidenziando poi che "l'efficienza sotto il profilo dei costi e l'analisi costi-benefici è stata di rado fruita dagli Stati membri per conferire priorità agli investimenti";
- la Commissione Europea, con la Comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra

gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, propone fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento:

- “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”,
- “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che: “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- la Corte costituzionale, nel motivare circa l'ammissibilità del menzionato referendum (sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011), si è espressa affermando che [a seguito dell'eventuale abrogazione, poi avvenuta, dell'art. 154, comma 1, cit.] “la normativa residua, immediatamente applicabile, data proprio dall'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la “copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga”;
- la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 325, del 2010, ha qualificato il servizio idrico integrato come servizio pubblico a rilevanza economica, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi, come confermato dalla stessa Corte costituzionale *ex multis* nella sentenza n. 26 del 2011;
- la medesima Corte costituzionale, nella sentenza n. 67, del 2013, ha ribadito, che “la costante giurisprudenza della Corte, che qui si intende ribadire, ha dunque ricostruito la disciplina statale relativa alla determinazione della tariffa, come complesso di norme atte a preservare il bene giuridico “ambiente” dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato”;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 specifica che l'Autorità:
 - “c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio

- idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e), f);
- d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;
 - e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;
 - f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (..) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”;
 - l'articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede infine, quale clausola di carattere generale, che “l'Autorità (..), in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
 - l'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12 dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

- l'art. 26 del disegno di legge recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (Collegato alla legge di Stabilità 2014), approvato nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l’Autorità, “al fine di garantire l’accesso universale all’acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali sulla base dei principi e dei criteri individuati e definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (...)”, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, “definisce le necessarie modifiche all’articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”;
- da ultimo, l’art. 27 del medesimo disegno di legge dispone che “Nell’esercizio dei poteri già previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base dei principi e dei criteri individuati e definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...), assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell’equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per l’utenza morosa (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell’ambito di tale procedimento, l’Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all’attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d’Ambito e, successivamente, con l’approvazione, in data 28 febbraio 2013, della

deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;

- l'Autorità, a seguito delle proposte e dei calcoli tariffari ricevuti e alla luce della emersa necessità di specifici approfondimenti istruttori, indispensabili all'approvazione delle tariffe predisposte, con deliberazione 271/2013/R/IDR ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) a richiedere tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili allo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle singole tariffe;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 459/2013/R/IDR, al fine di favorire ed accelerare gli investimenti nelle infrastrutture più urgenti per il territorio, l'Autorità ha introdotto alcune integrazioni al metodo tariffario transitorio per i servizi idrici per gli anni 2012 e 2013, attribuendo ulteriori facoltà agli Enti d'Ambito, da esercitare qualora ricorrano determinate condizioni e in coerenza con gli obiettivi specifici che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTT*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- le motivazioni, generali e specifiche, su cui si fonda la nuova impostazione in materia tariffaria assunta dall'Autorità sono state diffusamente illustrate nel documento per la consultazione 356/2013/R/IDR e nel documento per la

consultazione 550/2013/R/IDR, ai quali, sul punto, si rimanda, con riferimento anche a tutti gli aspetti in relazione ai quali con il presente provvedimento si confermano gli orientamenti prospettati nei citati documenti per la consultazione;

- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall’Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall’Autorità, e sono stati auditi, in appositi e separati incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- parallelamente, l’Autorità ha proceduto con le istruttorie per l’approvazione delle tariffe nel periodo transitorio (2012-2013), identificando:
 - a) i soggetti inottemperanti all’obbligo di comunicazione dei dati (per i quali, ricorrendo le casistiche di cui al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, le tariffe sono state determinate d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9, ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR),
 - b) i soggetti da escludere dall’aggiornamento tariffario ai sensi dell’art. 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dell’art. 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR,
 - c) i soggetti per i quali valutare la coerenza tra la propria proposta tariffaria e gli obiettivi specifici prescelti, ai sensi del comma 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 4.5 della deliberazione 88/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l’insieme delle gestioni non ancora interessate da puntuali atti di approvazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 da parte dell’Autorità presenta situazioni differenziate, riconducibili alle seguenti:
 - a) casi in cui gli Enti d’Ambito o gli altri soggetti competenti hanno adottato delibere che prevedono incrementi dei costi superiori alla soglia massima consentita dalla regolazione, restando soggetti alle istruttorie già in corso, ai sensi del comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR, finalizzate ad accertare la validità dei dati forniti e l’efficienza del servizio di misura;
 - b) casi in cui gli Enti d’Ambito o gli altri soggetti competenti hanno comunicato l’imminenza di una prossima decisione che renderà definitive le determinazioni tariffarie per gli anni 2012 e 2013;
 - c) casi in cui gli Enti d’Ambito o gli altri soggetti competenti hanno trasmesso informazioni, ma non hanno adottato alcun atto formale idoneo ad avviare il processo di determinazione delle tariffe per il biennio transitorio;
 - d) casi in cui ad una carenza di atti deliberativi e di indirizzo che formalizzino gli obiettivi della collettività interessata, si sommano rilevanti carenze riguardanti i dati e le informazioni trasmesse.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in risposta al documento di consultazione 550/2013/R/IDR sono pervenuti 34 contributi, da parte di utenti, anche in forma associata (2), Enti d’Ambito e altri

soggetti competenti alla predisposizione tariffaria (8), associazioni (Federutility ed ANEA), gestori (16), soggetti istituzionali (Regione Emilia Romagna, Comune di Ferrara e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico). enti finanziatori (Cassa Depositi e Prestiti) e consulenti (2);

- le risposte ricevute hanno evidenziato un generale apprezzamento rispetto alle novità introdotte ed alla completezza degli argomenti, pur proponendo spunti di approfondimento e potenziali criticità;
- siano emersi elementi utili, suggeriti anche dalle osservazioni ricevute, alla base delle disposizioni introdotte dal presente provvedimento, quali:
 - la definizione di una procedura per la predisposizione tariffaria - e contestuale ripartizione dei compiti tra gestore e soggetto competente - che consenta di superare gli effetti derivanti dall'eventuale inerzia dei soggetti coinvolti e che tenga altresì nella dovuta considerazione i tempi necessari all'adozione degli atti richiesti;
 - la specifica indicazione delle modalità di aggiornamento del programma degli interventi e del piano economico-finanziario funzionali all'approvazione dello schema tariffario, al fine di assicurare la coerenza tra l'attività di approvazione tariffaria e la realizzazione di interventi per il raggiungimento degli obiettivi prioritari fissati per il territorio;
 - la fissazione della base del moltiplicatore tariffario ρ rispetto all'articolazione applicata dai gestori all'inizio dell'anno 2012 e comunicata all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, al fine di una maggiore coerenza con i periodi tariffari 2012 e 2013 e di un maggior controllo delle connesse variazioni dei corrispettivi nel lungo periodo;
 - la ridefinizione del valore di alcuni dei parametri sottoposti a consultazione, anche al fine di contenere i relativi impatti sull'utenza;
 - le ipotesi per il completamento delle formule di calcolo, incluso l'aggiornamento della formula per il calcolo degli oneri fiscali;
 - la sistematizzazione e completamento della regolazione relativa alle poste di conguaglio (anche alla luce delle numerose proposte ricevute in ordine al relativo trattamento quale componente tariffaria distinta), ai costi all'ingrosso, alle spese di funzionamento degli Enti d'Ambito (ai fini di un criterio di riconoscimento maggiormente uniforme a livello nazionale) e al conguaglio del vincolo ai ricavi del gestore;
 - l'inserimento di una componente tariffaria a copertura del costo di morosità;
 - la considerazione dell'effetto fiscale sul Fondo Nuovi Investimenti ai fini della valorizzazione dell'eventuale quota di fondo non investita;
 - la proposta in ordine allo sviluppo della componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa;
 - con riferimento alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale, la previsione - tenendo conto di quanto emerso in sede di consultazione - della suddivisione della quota fissa della tariffa tra i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, anche ai fini di una maggiore coerenza con le statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08 in tema di depurazione e di chiarezza dei rapporti tra gestori;
 - l'inserimento di ulteriori precisazioni relative alle modalità di rateizzazione dei conguagli relativi alle partite pregresse;

- la considerazione dei lavori in corso e delle eventuali partite pregresse nell'ambito della valorizzazione del valore residuo in caso di subentro, unitamente ad una maggiore specificazione delle clausole da inserire nelle convenzioni di gestione al fine di migliorare la fiducia dei finanziatori e la contendibilità del mercato;
- la specificazione delle modalità di determinazione e applicazione del deposito cauzionale;
- l'esplicitazione delle modalità di verifica dell'efficienza del servizio di misura e dei relativi indicatori, funzionali anche allo svolgimento delle istruttorie relative ai casi di proposte di moltiplicatore tariffario ρ con valore superiore al limite consentito, con indicazione esplicita degli opportuni indicatori;
- con riferimento agli orientamenti in tema di morosità posti in consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato tra l'altro:
 - le difficoltà applicative connesse all'implementazione dell'ipotesi che prevede un processo di convergenza graduale verso livelli obiettivo da conseguire attraverso un meccanismo del tipo premio/penale mutuato da quanto implementato dall'Autorità per la regolazione della continuità del servizio elettrico;
 - la condivisione dell'ipotesi di tenere in maggiore considerazione le realtà territoriali in cui operano i gestori prevedendo un tasso di morosità differenziato per aree geografiche;
 - un generale apprezzamento per la seconda ipotesi che prevede l'introduzione di un meccanismo che garantisce il riconoscimento parziale della differenza tra i costi di morosità specifici dei singoli gestori e il costo medio efficiente di settore determinato dall'Autorità;
 - un generale consenso per le previsioni di assegnare all'Ente d'ambito o altro soggetto competente il compito di approvare il tasso di morosità individuale del gestore e di inserire i costi di morosità nel VRG;
 - la richiesta del riconoscimento dei costi di morosità individuali ove tali costi siano particolarmente rilevanti;
- in ordine alle proposte inerenti il deposito cauzionale, le osservazioni pervenute hanno evidenziato tra l'altro:
 - che l'applicazione di un deposito cauzionale omogeneo per tipologia di utenza *“pur rendendo più semplice la determinazione e l'applicazione della disciplina del deposito cauzionale, di fatto penalizzerebbe gli utenti virtuosi a vantaggio dei cattivi pagatori e non rappresenterebbe, dunque, un efficace strumento di contrasto e mitigazione del rischio creditizio, prevalentemente rappresentato proprio dalle utenze maggiormente critiche”*;
 - la necessità di non penalizzare gli utenti virtuosi e i gestori più efficienti prevedendo l'applicazione di clausole di miglior favore per tali utenti;
 - la necessità di modificare le previsioni contenute nella deliberazione 86/2013/R/IDR in coerenza con le ipotesi sottoposte a consultazione posticipando l'entrata in vigore di tali disposizioni al fine di garantire ai soggetti gestori un tempo congruo per adeguare alla nuova disciplina le proprie procedure organizzative ed i sistemi informativi (inclusa l'esposizione in fattura del deposito cauzionale);
- con riferimento alla definizione degli oneri finanziari, dalle ultime rilevazioni in ordine ai parametri finanziari di riferimento, sono state riscontrate sul mercato del

credito condizioni generalmente più favorevoli per l'ottenimento di finanziamenti, come peraltro emerso da alcune delle osservazioni pervenute;

- con riferimento alla sostenibilità finanziaria della gestione, sono state riscontrate difficoltà significative, prevalentemente riconducibili al mancato riallineamento, nell'assetto previgente, delle previsioni dei piani con le risultanze gestionali ammissibili, che in alcuni casi potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- per quanto concerne la prospettata ipotesi di introdurre misure di riordino dei sistemi di agevolazione attualmente esistenti - ed estremamente diversificati a livello nazionale anche con riferimento alla tariffa agevolata applicata alle utenze domestiche - a seguito dei contributi prevenuti, si è deciso di avviare una specifica indagine conoscitiva volta all'approfondimento e all'acquisizione di dati e informazioni sul tema.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento alle motivazioni delle disposizioni regolatorie confermate della disciplina già vigente per gli anni 2012 e 2013, si rimanda anche alla parte motiva, relativa a ciascun profilo, delle deliberazioni 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 271/2013/R/IDR, 459/2013/R/IDR e s.m.i. nonché dei documenti per la consultazione relativi a tali deliberazioni.

RITENUTO CHE:

- sia necessario garantire le condizioni tese a favorire l'urgente ammodernamento delle infrastrutture idriche, per compensare il ritardo creatosi nel corso degli anni, che ha contribuito ad accrescere l'obsolescenza e ad accentuare le criticità in tema di perdite idriche nelle reti, qualità dell'acqua destinata al consumo umano e impianti di trattamento dei reflui;
- sia doveroso garantire la gestione dei servizi idrici in condizioni di economicità, efficienza (tecnica, produttiva, distributiva e allocativa) e di equilibrio economico finanziario;
- occorra assicurare e facilitare l'attuazione della disciplina regolatoria promuovendone la semplificazione e la stabilità, pur in presenza di un settore caratterizzato da una platea di operatori estremamente frammentata e poliedrica, e da una *governance* del comparto complessa, in cui si intersecano le competenze - sovente non chiaramente ripartite - di molti soggetti sia a livello sovranazionale (Commissione Europea) che nazionale (MATTM, Regioni, Autorità di Bacino, Enti d'ambito e amministrazioni comunali, oltre all'Autorità);
- sia pertanto opportuno delineare una configurazione olistica del nuovo processo decisionale e regolatorio, prevedendo i seguenti passaggi, attraverso i quali si intende individuare una segmentazione, per obiettivi, delle azioni da compiere:
 - selettività per obiettivi ed interventi, attraverso la richiesta puntuale di definizione di obiettivi specifici, cui associare un fabbisogno di spesa per investimenti individuato secondo esigenze oggettive ed indifferibili, a cura dell'Amministrazione competente;

- responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, attraverso una indicazione del fabbisogno di risorse coerente con gli obiettivi selezionati e gli interventi conseguentemente necessari;
- efficienza gestionale, attraverso una declinazione delle regole di riconoscimento dei costi nel vincolo dei ricavi collegato alla situazione di partenza, ivi compresi i rilevanti squilibri registrati, riducendo al minimo le aree degli oneri passanti o incompressibili;
- efficacia nel ricorso al sistema dei finanziamenti, per mezzo di una forte attenzione alle condizioni di bancabilità dei progetti, pur evitando meccanismi di riconoscimento a piè di lista di tali oneri;
- *accountability* e trasparenza, avviando un processo di riordino del sistema dei corrispettivi tariffari, per renderlo in grado di recepire tempestivamente la nuova disciplina in discussione in Parlamento;
- al fine di far emergere la coerenza interna degli obiettivi che si vogliono perseguire in ciascun territorio, assicurando che gli stessi siano congrui con le tariffe che verranno applicate all'utenza, sia opportuno adottare schemi regolatori in funzione delle decisioni che le Amministrazioni competenti, sentito il gestore, assumeranno e renderanno manifeste in ordine a due aspetti: il fabbisogno di investimenti per i prossimi quattro anni (in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti) e i costi operativi necessari al raggiungimento degli obiettivi specifici, anche aggiuntivi rispetto al livello di efficienza del gestore, misurato a partire dallo scostamento tra le previsioni dei Piani d'Ambito e le risultanze contabili;
- con riferimento alla definizione degli oneri finanziari, sia necessario trasferire immediatamente agli utenti i vantaggi economici derivanti da un mercato del credito su cui, dalle ultime rilevazioni, sono state riscontrate condizioni generalmente più favorevoli per l'ottenimento di finanziamenti, prevedendo per il tasso di rendimento delle immobilizzazioni il cui interesse è soggetto a scudo fiscale (parametro K_d), un valore inferiore a quello posto in consultazione, sia in considerazione dei recenti aggiornamenti disponibili in ordine ai parametri finanziari di riferimento sia alla luce delle osservazioni pervenute, nonché delle rilevanti specificità settoriali;
- con riferimento alle riscontrate difficoltà in ordine alla sostenibilità finanziaria delle gestioni, sia opportuno valutare l'adozione di specifici strumenti tariffari, aventi natura perequativa, finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario nei diversi contesti territoriali;
- al fine di poter declinare efficacemente gli schemi regolatori rispetto alle finalità sottese, gli strumenti regolatori che si rende necessario adottare possano essere sinteticamente raggruppati nelle seguenti categorie:
 - possibilità di utilizzare forme di ammortamento accelerato a fronte di fabbisogni di investimento molto elevati rispetto a quanto realizzato in passato, unita a quella di superare l'impiego di modalità di finanziamento eccessivamente onerose o fiscalmente penalizzanti;
 - blocco della soglia massima di costi operativi efficientabili da ammettere nel vincolo dei ricavi;
 - riordino della struttura dei corrispettivi (attualmente estremamente differenziata a livello nazionale), avviando un processo graduale di semplificazione e razionalizzazione, finalizzato a fornire alcuni segnali di

- efficienza in termini di conservazione della risorsa, dell'ambiente ed alcune indicazioni uniformi sul terreno della sostenibilità sociale ed economica;
- nell'ambito delle misure necessarie a portare a compimento il quadro regolatorio in via di definizione sia necessario altresì disciplinare:
 - la regolazione della morosità degli utenti finali, prevedendo:
 - i. un meccanismo di riconoscimento dei relativi costi che incentivi la riduzione del tasso medio nazionale - attualmente molto elevato se confrontato con quello degli altri settori regolati - incentivando al contempo la riduzione dei divari territoriali e prevedendo che l'Ente d'ambito validi il costo di morosità effettivo di ciascun gestore contestualmente alla validazione della proposta tariffaria;
 - ii. il riconoscimento di un tasso di morosità relativo alle tre macroaree geografiche, inferiore al tasso medio riportato nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, unitamente alla previsione di un deposito cauzionale differenziato per utente di cui al successivo alinea, quale strumento di riduzione del rischio di credito;
 - le condizioni di applicazione del deposito cauzionale, in modo da semplificare le modalità di implementazione della delibera 86/2013/R/IDR prevedendo la facoltà per i gestori di determinare il deposito massimo alternativamente con riferimento al consumo storico per utente o al consumo medio per tipologia di utenza;
 - il trattamento di eventuali partite pregresse, derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti il trasferimento delle competenze all'Autorità, da evidenziare puntualmente come componente distinta dalla bolletta, al fine di favorire la massima trasparenza per l'utenza;
 - l'individuazione di criteri per la quantificazione del valore residuo delle immobilizzazioni al momento della scadenza dell'affidamento;
 - l'esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa nel vincolo ai ricavi a partire dal 2015, prevedendo fin d'ora una specifica componente di costo attinente ai costi ambientali e della risorsa al fine di ottemperare a quanto disposto all'art. 9 della direttiva 2000/60/CE in materia di politiche europee dei prezzi dell'acqua, nelle more della definizione di una disciplina organica nazionale;
 - un monitoraggio dell'efficienza del servizio di misura di ciascun singolo gestore in raffronto al livello medio di settore rilevato dall'Autorità ai sensi della deliberazione 536/2013/E/IDR, in base ai seguenti criteri, derivabili dalla normativa vigente con riferimento ai compiti e alle responsabilità e alle riconosciute "buone pratiche" del servizio di misura nei servizi di rete regolati:
 - i. la presenza di misuratori funzionanti nei punti di immissione nella distribuzione e presso le utenze rispetto ai totali
 - ii. l'incidenza dei volumi misurati rispetto ai volumi fatturati
 - iii. l'incidenza di utenze dotate di sistema di fornitura a "bocca tarata" sul totale delle utenze
 - iv. il numero delle letture dei misuratori che ottengono dati effettivi rispetto al numero totale delle letture che è previsto dalla Carta dei Servizi in essere
 - v. l'età dei misuratori in campo

- vi. la messa a disposizione agli utenti di efficienti sistemi per l'autolettura;
- sia opportuno prevedere che, con riferimento all'insieme delle gestioni non ancora interessate da puntuali atti di approvazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 da parte dell'Autorità, nei casi in cui gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti hanno adottato delibere che prevedono incrementi dei costi superiori alla soglia massima consentita dalla regolazione, si portino a compimento le istruttorie, già in corso, avviate ai sensi del comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR, accertando la validità dei dati forniti e l'efficienza del servizio di misura anche tramite verifiche ispettive;
 - sia opportuno introdurre un meccanismo di chiusura della procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, che consenta di superare l'eventuale inerzia dei soggetti coinvolti, prevedendo che, nei casi in cui gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti risultino, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, inadempienti rispetto ai propri obblighi di predisposizione tariffaria, il gestore possa presentare, entro 30 giorni, al soggetto competente medesimo, istanza di aggiornamento tariffario, recante tutti gli atti e i documenti previsti dalle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 271/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR, nonché dai loro provvedimenti dirigenziali attuativi, dandone comunicazione all'Autorità; e che l'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, diffidi l'Ente d'Ambito o il soggetto competente ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l'istanza del gestore, intendendosi accolta dall'Ente d'Ambito o da altro soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sia trasmessa all'Autorità ai fini della valutazione e dell'approvazione, entro i successivi 30 giorni

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni per la determinazione dei costi riconosciuti per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) captazione, anche a usi multipli;
 - b) adduzione, anche a usi multipli;
 - c) potabilizzazione;
 - d) vendita di acqua all'ingrosso;
 - e) distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;
 - f) fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio e raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano;
 - g) depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;

- h) misura.
- 1.2 Il presente provvedimento si applica ai soggetti che, a qualunque titolo, svolgono, sul territorio nazionale, uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1.1, anche per una pluralità di ATO, ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 2

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario

- 2.1 Ai fini dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:
- a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
 - b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
 - c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
 - d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
 - e) componente relativa ai conguagli.
- 2.2 La determinazione delle componenti di costo di cui al precedente comma e l'aggiornamento delle tariffe applicate sono effettuati in conformità all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Definizione del moltiplicatore tariffario e determinazione dei corrispettivi all'utenza

- 3.1 Il moltiplicatore tariffario \mathcal{G} di ciascun anno a , determinato ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A, è definito in base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate ad inizio 2012, dei volumi relativi all'anno $(a-2)$, tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche.
- 3.2 Per ciascun anno a , è definito il limite massimo alla variazione del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} , di cui al citato articolo 4 dell'Allegato A, tenendo conto dell'inflazione programmata, di un fattore K e dello schema regolatorio, di cui al successivo articolo 4.
- 3.3 I corrispettivi applicati all'utenza sono determinati applicando il moltiplicatore tariffario \mathcal{G} di cui al precedente comma 3.1 alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria dell'anno base 2012. Tale struttura tariffaria, negli anni 2014 e 2015, può essere variata seguendo le modalità e nei limiti indicati nel Titolo 9 dell'Allegato A alla presente deliberazione, ad invarianza di gettito tariffario.
- 3.4 Laddove gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite di cui al precedente comma 3.2, presentano motivata istanza all'Autorità secondo la procedura di cui al successivo Articolo 5.

Articolo 4

Definizione dello specifico schema regolatorio

- 4.1 La regolazione per schemi regolatori declinata nell'Allegato A della presente deliberazione è applicata attraverso la definizione di uno specifico schema regolatorio, corrispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente propone all'Autorità ai fini della relativa approvazione.
- 4.2 L'Ente d'Ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dai seguenti atti:
- a) il programma degli interventi (PdI), ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - b) il piano economico finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario e dal Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A, prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.
- 4.3 Nell'ambito della redazione degli atti di cui al precedente comma, l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2014 al 2017 ed il valore delle infrastrutture esistenti, nonché i costi operativi aggiuntivi associati ad obiettivi specifici necessari in ciascun anno *a*, ai sensi dell'articolo 12 dell'Allegato A, seleziona le regole di determinazione tariffaria applicabili nel pertinente schema regolatorio.

Articolo 5

Procedura di approvazione

- 5.1 La tariffa è predisposta dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti, come definiti nell'Allegato A alla presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente Articolo 4 e dei dati già inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, come aggiornati ai sensi del successivo comma 5.2. A tal fine gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti preposti validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
- 5.2 La determinazione delle tariffe per l'anno 2014 si basa sui dati raccolti ai sensi

della precedente regolazione tariffaria transitoria, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2012 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Analogamente, per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015, i dati utilizzati saranno aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2013 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile.

- 5.3 Entro il 31 marzo 2014, l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente:
- a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, redige il programma degli interventi (PdI) di cui al comma 4.2;
 - b) predispose la tariffa per gli anni 2014 e 2015 nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
 - c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - il piano economico finanziario (fino al termine dell'affidamento) che garantisca, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, "il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";
 - d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'articolo 4, inviando:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 4.2;
 - ii. il piano economico-finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2014 e il 2015, secondo quanto previsto al comma 4.2;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari richiesti.
- 5.4 Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 34, comma 29, del decreto legge 179/12.
- 5.5 Ove il termine di cui al precedente comma 5.3 decorra inutilmente il soggetto gestore trasmette all'Ente d'Ambito istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all'Autorità.
- 5.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 5.5, intendendosi accolta dall'Ente d'Ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione, entro i successivi 90 giorni.
- 5.7 Laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa verrà

determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* (9) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all'Allegato A alla presente deliberazione, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità.

- 5.8 Laddove l'Ente d'ambito rimanga inerte, ai sensi del comma 5.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente d'ambito medesimo di cui all'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, con riferimento all'annualità 2014 è posta pari a zero.

Articolo 6

Applicazione dei corrispettivi all'utenza

- 6.1 A decorrere dal 1° gennaio 2014 i gestori del servizio di cui all'Articolo 1, nei limiti fissati dall'Articolo 3, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:

- a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito o degli altri soggetti competenti, le tariffe approvate per il 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni;
- b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito o degli altri soggetti competenti, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 5.6, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente d'Ambito o dal citato soggetto competente oppure da esso accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso;
- c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il valore $teta^{2014}$ (9^{2014}) approvato dalla medesima Autorità.

- 6.2 La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione.

Articolo 7

Casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario

- 7.1 Sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.
- 7.2 Fermo restando quanto previsto dal comma 7.1, è sospeso, inoltre, l'aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo.
- 7.3 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.3 della deliberazione

585/2012/R/IDR e dal comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.

- 7.4 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.4 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.4 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, sono infine escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che - alla data del 31 gennaio 2014 o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità recanti, per gli anni 2012 e 2013, l'esclusione dall'aggiornamento tariffario - non abbiano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, risultino fatturare alle utenze domestiche un consumo minimo impegnato, limitatamente agli ambiti tariffari in cui tale consumo veniva fatturato.
- 7.5 Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto previsto al precedente comma 5.7 e non pregiudicano il riconoscimento di eventuali variazioni di costo dei servizi il cui corrispettivo è approvato dall'Autorità.

Articolo 8

Disposizioni a completamento della disciplina tariffaria

- 8.1 La presente deliberazione stabilisce, attraverso le specifiche disposizioni di cui all'Allegato A, le modifiche e le integrazioni alla deliberazione 86/2013/R/IDR, i criteri per la determinazione del valore residuo delle immobilizzazioni e le relative clausole convenzionali, e disciplina le attività di gestione delle acque meteoriche di drenaggio urbano, nonché i criteri per la verifica dell'efficienza del servizio di misura.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

- 9.1 Con riferimento alle gestioni non ancora interessate da puntuali atti di approvazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 da parte dell'Autorità, nei casi in cui gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti abbiano adottato delibere che prevedono incrementi dei costi superiori alla soglia massima consentita dalla regolazione, l'Autorità completa le istruttorie, già in corso, avviate ai sensi del comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR, accertando la validità dei dati forniti e l'efficienza del servizio di misura, anche tramite verifiche ispettive.
- 9.2 Nei casi in cui gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti risultino, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria per gli anni 2012 e 2013, il gestore può presentare, entro 30 giorni, al soggetto competente medesimo istanza di aggiornamento tariffario, recante tutti gli atti e i documenti previsti dalle

deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 271/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR, nonché dai loro provvedimenti dirigenziali attuativi, dandone comunicazione all'Autorità. L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, diffida l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l'istanza del gestore, intendendosi accolta dall'Ente d'Ambito o altro soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 30 giorni.

- 9.3 Le partite tariffarie risultanti dai commi 9.1 e 9.2 verranno trattate come conguagli secondo le modalità dettagliate nell'Allegato A al presente provvedimento.
- 9.4 Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

METODO TARIFFARIO IDRICO

- MTI -

Schemi regolatori

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Ambito di applicazione	10
Articolo 3 Determinazione delle componenti di costo del servizio.....	11
TITOLO 2 AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO	12
Articolo 4 Verifica del programma degli interventi e del piano economico-finanziario.....	12
Articolo 5 Criteri per l'aggiornamento.....	13
Articolo 6 Equilibrio economico-finanziario delle gestioni	13
Articolo 7 Indicazioni metodologiche e contenuto informativo minimo per l'aggiornamento del programma degli interventi.....	14
Articolo 8 Indicazioni metodologiche e contenuto informativo minimo per l'aggiornamento del piano economico finanziario.....	15
TITOLO 3 MOLTIPLICATORE TARIFFARIO E VINCOLO AI RICAVI.....	17
Articolo 9 Moltiplicatore tariffario.....	17
Articolo 10 Applicazione di un unico moltiplicatore tariffario da parte di più gestori del SII....	18
Articolo 11 Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore.....	19
Articolo 12 Schemi regolatori	19
Articolo 13 Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi.....	22
Articolo 14 Adeguamento monetario	22
TITOLO 4 COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI.....	24
Articolo 15 Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa.....	24
Articolo 16 Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII	25
Articolo 17 Capitale investito netto del gestore del SII.....	27
Articolo 18 Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII.....	30
Articolo 19 Oneri finanziari del gestore del SII	32
Articolo 20 Oneri fiscali del gestore del SII.....	33
Articolo 21 Valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi.....	34
TITOLO 5 FONDO NUOVI INVESTIMENTI.....	38
Articolo 22 Fondo nuovi investimenti.....	38
Articolo 23 Verifica dell'obbligo di destinazione del FoNI.....	39
TITOLO 6 COSTI OPERATIVI	40
Articolo 24 Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa	40
Articolo 25 Costi operativi endogeni.....	40
Articolo 26 Costi dell'energia elettrica	42
Articolo 27 Costi degli acquisti all'ingrosso	43
Articolo 28 Altre componenti di costo operativo	44
TITOLO 7 SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE	46
Articolo 29 Componenti a conguaglio inserite nel VRG.....	46
Articolo 30 Trattamento dei costi di morosità.....	47
Articolo 31 Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse.....	48
Articolo 32 Modalità di rateizzazione dei conguagli relativi alle partite pregresse	48
Articolo 33 Valore residuo del gestore del SII.....	49

Articolo 34 Modifiche alla deliberazione 86/2013/R/IDR	50
TITOLO 8 COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA	51
Articolo 35 Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa	51
Articolo 36 Costi ambientali	51
Articolo 37 Costi della risorsa.....	52
TITOLO 9 CORRISPETTIVI PER L'UTENZA FINALE.....	53
Articolo 38 Determinazione della tariffa media	53
Articolo 39 Struttura dei corrispettivi.....	53
Articolo 40 Convergenza tariffaria all'interno dell'ambito territoriale ottimale.....	55
TITOLO 10 EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI MISURA	56
Articolo 41 Monitoraggio dei parametri di efficienza del servizio di misura	56
Articolo 42 Indicatori di efficienza del servizio di misura.....	56
Articolo 43 Verifica specifica di efficienza del servizio di misura	59

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, si applicano le seguenti definizioni:

- **Acquedotto** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;
- **Adduzione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
- **Altre attività idriche** è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, in particolare:
 - a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
 - b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
 - c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
 - d) lo svolgimento di attività di gestione della morosità, quali l'invio di solleciti e comunicazioni, la sospensione e riattivazione della fornitura;
 - e) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
 - f) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei

condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la fatturazione, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;

- **Altri corrispettivi ai proprietari (AC_p)** è il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell'anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall'Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006. Qualunque forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell'Ente competente;
- **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito)** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06 sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente d'Ambito cui la Regione ha attribuito le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- **Ambito tariffario** è il territorio nel quale sono applicati i medesimi livelli e la medesima struttura tariffaria agli utenti finali;
- **Appendice** è l'appendice al presente Allegato A recante i prospetti per la presentazione del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito;
- **Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato** consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle attività di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmisione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico;
- **Captazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);
- **Carta dei servizi** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
- **Common carriage** è l'uso condiviso di un'infrastruttura idrica gestita da un soggetto non regolato, diverso dal grossista, per fornire acqua e/o servizi di fognatura e depurazione anche ad altre tipologie di utenti non soci;

- **Convenzione di gestione** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il gestore del SII;
- **Costi ambientali (*EnvC*)** sono la valorizzazione economica dalla riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici, tali da danneggiare il funzionamento degli ecosistemi acquatici stessi e/o alcuni usi degli ecosistemi acquatici e/o il benessere derivante dal non-uso di una certa risorsa;
- **Costi della risorsa (*ResC*)** sono la valorizzazione economica delle mancate opportunità (attuali e future) imposte, come conseguenza dell'allocazione per un determinato uso di una risorsa idrica scarsa in termini quali-quantitativi, ad altri potenziali utenti della medesima risorsa idrica;
- **Costi operativi programmati (*Op*)** sono il valore a moneta corrente della componente dei costi operativi efficientati, attinenti sia al SII sia alle altre attività idriche, al netto delle poste rettificative e dei costi esogeni di cui all'Articolo 25 del presente allegato, nonché dei canoni di affitto e di *leasing* e dei costi per la copertura dei finanziamenti contratti da terzi per infrastrutture di proprietà del gestore del SII, come previsto nel più recente Piano d'ambito esistente o sua revisione approvato dall'Ente competente. A tale componente non possono essere aggiunti elementi di costo che nel metodo precedente non erano inclusi nei costi operativi efficientati, quali ad esempio i costi dell'IRAP;
- **Costi delle immobilizzazioni programmati (*Cp*)** è il valore a moneta corrente della componente dei costi delle immobilizzazioni, attinenti sia al SII sia alle altre attività idriche, come prevista nel più recente Piano d'ambito esistente o sua revisione approvato dall'Ente competente, comprensiva dei canoni di affitto e di *leasing* e dei costi per la copertura dei finanziamenti contratti da terzi per infrastrutture di proprietà del gestore del SII, al netto dei costi per l'uso delle infrastrutture degli Enti locali o loro aziende speciali o società di capitale a totale partecipazione pubblica;
- **Depurazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico;
- **Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture

utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;

- **Ente d'Ambito** è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa di base ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34 comma 29 del decreto legge 179/12, come convertito nella legge 221/12;
- **Ente d'Ambito prevalente** è l'Ente d'Ambito che, con riferimento all'anno 2013, ha utilizzato in modo prevalente i servizi di captazione o adduzione o potabilizzazione forniti da un soggetto che svolge esclusivamente tali servizi, o in cui sono ubicati gli impianti dei servizi di depurazione asserviti ad una pluralità di ATO;
- **Fognatura** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;
- **Gestore del servizio idrico integrato o gestore del SII** è il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- **Grossista** è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio;
- **Livelli di servizio attuali** sono i valori effettivi, alla data dell'ultima rilevazione, dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII;
- **Livelli di servizio obiettivo** sono i valori target dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII;
- **Metodo tariffario CIPE** è la disciplina scaturente dal complesso delle direttive emanate dal CIPE per l'adeguamento delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, di cui da ultimo alla delibera n. 117/08;
- **Metodo Tariffario Idrico (MTI)** è il metodo tariffario relativo al primo periodo regolatorio 2012-2015, basato per gli anni 2014 e 2015 sulla regolazione per schemi regolatori di cui all'Articolo 12, applicabile a tutte le gestioni presenti sul territorio nazionale, ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- **Metodo tariffario normalizzato (MTN)** è il "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento", di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996;
- **Metodo tariffario transitorio (MTT)** è il metodo tariffario per gli anni 2012 e 2013 per le gestioni diverse da quelle precedentemente soggette alla

regolazione tariffaria CIPE, di cui all'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR;

- **Metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC)** è il metodo tariffario per gli anni 2012 e 2013 per le gestioni precedentemente soggette alla regolazione tariffaria CIPE, di cui all'Allegato 1 alla deliberazione 88/2013/R/IDR;
- **Misura** è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archiviazione per 5 anni dei dati di misura validati, relativi ai misuratori installati presso gli utenti finali e in ciascuna sezione di acquedotto, fognatura e depurazione sia laddove la fonte della determinazione dei dati è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione dei dati è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione e modifica dei misuratori, nonché della telegestione da remoto;
- **Mutui dei proprietari (MT_p)** è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall'Ente competente in data antecedente all'emanazione del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, ad eccezione dei mutui stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di proprietà del gestore del SII;
- **Obiettivi di servizio** sono le condizioni di esercizio del SII conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;
- **Patto di stabilità interno** è lo strumento che stabilisce obiettivi e vincoli della gestione finanziaria di Regioni ed Enti locali, ai fini della determinazione della misura del concorso dei medesimi al rispetto degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, come disciplinato dalla legge 448/99 e s.m.i.;
- **Piano d'ambito** è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006;
- **Piano economico finanziario (PEF)**, a norma dell'art. 149, c. 4, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente d'Ambito, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Ai fini della presente deliberazione, il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario. Il PEF, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;
- **Piano tariffario** è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo ammesse nel VRG, ai sensi della presente deliberazione;

- **Poste rettificative** è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, anche per la quota parte inclusa negli accantonamenti di cui alle voci di bilancio B12) e B13):
 - accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie;
 - rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse);
 - oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili;
 - oneri straordinari;
 - spese processuali in cui la parte è risultata soccombente;
 - perdite su crediti per la quota parte eccedente l'utilizzo del fondo;
 - costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati);
 - la voce A2) dei ricavi "Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti";
 - la voce A3) dei ricavi "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione";
 - la voce A4) dei ricavi "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" (inclusi costi del personale);
 - la voce di ricavo relativa a rimborsi e indennizzi;
- **Potabilizzazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita;
- **Programma degli interventi (PdI)**, a norma dell'art. 149, c. 3, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente d'Ambito, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il PdI, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- **Proprietario** è, con riferimento ad un insieme di infrastrutture utilizzate nell'ambito del SII, il soggetto giuridico che ne ha iscritto il corrispondente valore nei conti patrimoniali;
- **Punto di immissione** è il punto in cui l'acqua rispondente ai requisiti di qualità per il consumo umano, proveniente da fonti superficiali, sotterranee o sorgenti, a valle di eventuali trattamenti di potabilizzazione, ivi inclusi i punti di interconnessione con altri acquedotti e serbatoi, è immessa nella rete di distribuzione;
- **Regolazione per schemi** è la regolazione derivante dall'applicazione del presente Allegato A, declinata come previsto dal successivo comma 12.1;
- **Schema regolatorio specifico** è definito dall'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, quali il programma degli interventi (PdI), il piano economico finanziario (PEF) e la convenzione di gestione;

- **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche i seguenti servizi:
 - a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
 - b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato";
- **Soggetto competente** è il soggetto responsabile della predisposizione della tariffa, ivi incluso l'Ente d'Ambito;
- **Utente** è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;
- **Utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII;
- **Vendita all'ingrosso** è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) captazione, anche a usi multipli;
 - b) adduzione, anche a usi multipli;
 - c) potabilizzazione;
 - d) vendita di acqua all'ingrosso;
 - e) distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;
 - f) fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio e raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano;
 - g) depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;
 - h) misura.

- 2.2 Il presente provvedimento si applica ai soggetti che, a qualunque titolo, svolgono, sul territorio nazionale, uno o più servizi tra quelli di cui al comma 2.1, anche per una pluralità di ATO, ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 3

Determinazione delle componenti di costo del servizio

- 3.1 Ai fini dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:
- a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
 - b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, rispetto all'orizzonte temporale di riferimento, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
 - c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
 - d) componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa;
 - e) componente relativa a conguagli.
- 3.2 La determinazione delle tariffe per l'anno 2014 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTT o MTC, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2012 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile. Per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015, invece, i dati utilizzati per la determinazione tariffaria 2014 saranno aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2013 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile.
- 3.3 Fatta eccezione per i grossisti, tutti i dati contabili contenuti nel presente allegato sono riferiti alla gestione in un singolo ATO.

TITOLO 2

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 4

Verifica del programma degli interventi e del piano economico-finanziario

- 4.1 La regolazione per schemi regolatori di cui al presente Allegato A è applicata da ciascun Ente d'ambito o altro soggetto competente attraverso la definizione di uno schema regolatorio specifico rispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, quali:
- a) il programma degli interventi (PdI);
 - b) il piano economico finanziario (PEF);
 - c) la convenzione di gestione.
- 4.2 I PdI e i PEF sono sottoposti a procedimento di verifica da parte dell'Autorità, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'approvazione delle predisposizioni tariffarie. La verifica concerne la coerenza degli elaborati con gli obiettivi di servizio e con le predisposizioni tariffarie elaborate sulla base della metodologia di cui alla presente deliberazione, nonché il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del SII.
- 4.3 Al fine del raggiungimento dei livelli di servizio obiettivo e dell'equilibrio economico finanziario della gestione del SII, gli Enti d'Ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PdI, variano l'ammontare degli investimenti ovvero la loro distribuzione temporale, procedendo conseguentemente all'aggiornamento dei piani economico finanziari, in coerenza con le predisposizioni tariffarie.
- 4.4 Il procedimento, di cui al comma 4.2 termina con l'approvazione dei PdI e dei PEF o con l'indicazione, da parte dell'Autorità, di osservazioni, rilievi e prescrizioni, che sono recepite dall'Ente d'ambito o altro soggetto competente entro 30 giorni, a pena di inefficacia. Decorsi 180 giorni dalla trasmissione dei dati senza che l'Autorità abbia formulato osservazioni, rilievi o prescrizioni, i PdI e i PEF si intendono approvati.
- 4.5 I prospetti di piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario dei PEF sono redatti conformemente agli schemi in Appendice. È parte integrante della documentazione da trasmettere all'Autorità la relazione di cui al comma 5.3, lettera d), punto iii del presente provvedimento, adottata con approvazione da parte dell'organo competente, illustrativa delle modalità di aggiornamento dei PEF e le principali assunzioni adottate per la proiezione delle grandezze economiche e finanziarie.
- 4.6 La deliberazione 73/2013/R/IDR è abrogata a decorrere dalla determinazione tariffaria per l'anno 2014.

Articolo 5

Criteria per l'aggiornamento

- 5.1 I PdI e i PEF sono redatti in base a quanto previsto ai successivi Articolo 7 e Articolo 8 e secondo i seguenti criteri:
- a) lo sviluppo dei PdI e dei PEF inizia con l'anno 2014 e termina con l'ultimo anno di ciascun affidamento;
 - b) lo sviluppo dei PEF garantisce il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del SII, come definito al successivo Articolo 6;
 - c) qualora l'aggiornamento del PdI comporti una diminuzione degli investimenti rispetto alla pianificazione precedentemente approvata, ne sono esplicitate le motivazioni e sono riportati i criteri utilizzati per la selezione degli interventi ritenuti prioritari;
 - d) le relazioni di accompagnamento ai PEF, di cui al comma 4.5, esplicitano le condizioni creditizie ipotizzate per la previsione delle fonti di finanziamento nonché, per le società a totale partecipazione pubblica, specificano le condizioni di compatibilità con il Patto di stabilità interno, anche con riferimento ad eventuali aumenti di capitale sociale, in relazione ai quali sono allegate le dichiarazioni di impegno da parte di ciascun soggetto socio, a firma del legale rappresentante.
- 5.2 Eventuali assunzioni differenti da quanto disciplinato dal presente articolo sono opportunamente illustrate e giustificate dagli Enti d'ambito ovvero gli altri soggetti competenti.

Articolo 6

Equilibrio economico-finanziario delle gestioni

- 6.1 Gli Enti d'ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PdI e i PEF di ciascuna gestione garantendo il raggiungimento e il mantenimento, in termini attuali e prospettici, dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni del SII.
- 6.2 L'aggiornamento dei PEF deve tener conto dell'estinzione, entro la scadenza dell'affidamento, dei finanziamenti contratti per la realizzazione degli investimenti, fatte salve le necessità imposte dal raggiungimento e dal mantenimento dei livelli di servizio obiettivo.
- 6.3 Eventuali assunzioni differenti da quanto disciplinato dal presente Articolo sono opportunamente illustrate e giustificate dagli Enti d'ambito ovvero dai soggetti competenti.

Articolo 7

Indicazioni metodologiche e contenuto informativo minimo per l'aggiornamento del programma degli interventi

- 7.1 Gli Enti d'ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PdI in conformità alle seguenti indicazioni metodologiche:
- a) le criticità del servizio sono suddivise in:
 - criticità di approvvigionamento idrico, direttamente legate ai fabbisogni primari dell'utenza, tra cui: assenza delle infrastrutture di acquedotto, qualità dell'acqua non conforme agli usi umani, interruzioni impreviste della fornitura, bassa pressione;
 - criticità nella fornitura di acqua potabile, correlate alla sicurezza delle forniture all'utenza, quali: obsolescenza delle reti e degli impianti, restrizioni all'uso, perdite, dotazione minima garantita;
 - criticità del servizio di fognatura, riconducibili all'allontanamento delle acque nere e miste, tra cui: assenza del servizio, obsolescenza delle reti, fuoriuscite, rischio di allagamenti;
 - criticità dell'impatto con l'ambiente, che coinvolgono impianti di trattamento delle acque reflue, quali: assenza di trattamenti, obsolescenza degli impianti, scarichi fuori norma, smaltimento dei fanghi;
 - criticità nei servizi al consumatore, collocabili nell'area dei rapporti con l'utenza, tra cui: lettura contatori, bollettazioni, call center, trattamento dei reclami, risarcimenti, servizio di autolettura;
 - b) gli importi degli investimenti sono espressi a moneta costante dell'anno 2014, mediante l'applicazione del coefficiente dfl_t^{2014} di cui al comma 14.1, dove t è l'anno nella cui moneta è espresso l'ultimo PdI approvato.
- 7.2 La documentazione inerente ai PdI contiene il seguente contenuto informativo minimo:
- a) i livelli di servizio attuali per ciascun segmento, con indicazione della data dell'ultima rilevazione;
 - b) la sintesi delle criticità per ciascun segmento del servizio;
 - c) l'elenco degli obiettivi di servizio in risposta alle predette criticità;
 - d) i livelli di servizio obiettivo per ciascun segmento;
 - e) l'esplicitazione, per ciascun segmento, delle linee di intervento pianificate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio;
 - f) l'evidenza della coerenza delle linee di intervento adottate con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;
 - g) i criteri adottati per la quantificazione delle previsioni di spesa per le manutenzioni straordinarie;
 - h) il cronoprogramma degli interventi per il periodo 2014-2017, con individuazione delle opere.

Articolo 8

Indicazioni metodologiche e contenuto informativo minimo per l'aggiornamento del piano economico finanziario

- 8.1 Gli Enti d'ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PEF in conformità alle seguenti indicazioni metodologiche:
- a) i PEF sono sviluppati a partire dai valori delle componenti di costo delle immobilizzazioni e di costo operativo, incluse le transazioni all'ingrosso, individuate per ciascun gestore per l'anno 2014 ai sensi della presente deliberazione;
 - b) a partire dalla predisposizione tariffaria del 2016, le componenti tariffarie sono calcolate mediante l'applicazione reiterata dei criteri di cui alla presente deliberazione;
 - c) l'aggiornamento dei PEF è predisposto assumendo la costanza, per tutto il periodo di riferimento, dei volumi erogati, salvo quanto previsto alla successiva lettera h);
 - d) tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all'ingrosso, sono proiettate negli anni successivi al 2014 a moneta costante, assumendo quindi un'inflazione pari a zero;
 - e) per gli anni successivi al 2014, il tasso atteso di inflazione (*rpi*) utilizzato per il calcolo degli oneri finanziari del gestore del SII (*OF^a*), di cui al comma 19.2, è posto pari a zero;
 - f) i PEF assumono in ciascun anno la completa realizzazione degli investimenti previsti nei rispettivi PdI, per il medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno *a* rileva ai fini tariffari nell'anno (*a + 2*);
 - g) per il calcolo della quota di ammortamento, in assenza di previsioni dettagliate nei PdI in merito alle diverse categorie di cespiti da realizzare, è calcolata un'aliquota di ammortamento media, sulla base del complesso delle immobilizzazioni del gestore;
 - h) le nuove attività e le variazioni sistemiche sono valutate ed inserite con le modalità e la tempistica previsti nel Piano d'Ambito vigente; le assunzioni in merito alle corrispondenti variazioni dei costi e dei ricavi sono adeguatamente illustrate e giustificate nella relazione di accompagnamento;
 - i) per il finanziamento degli investimenti, i PEF assegnano priorità all'utilizzo del FoNI.
- 8.2 La documentazione inerente ai PEF reca il seguente contenuto informativo minimo:
- a) i prospetti di piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario allegati alla presente deliberazione;
 - b) le previsioni in merito ad eventuali contributi a fondo perduto e la relativa provenienza, con indicazione degli atti con cui è stato disposto il corrispondente stanziamento;

Allegato A

- c) l'indicazione dell'eventuale quota del FoNI utilizzata ogni anno per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale, nonché l'eventuale quota destinata ad altri usi;
- d) il valore del servizio del debito non ancora rimborsato al termine dell'affidamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi;
- e) il valore residuo delle immobilizzazioni del gestore (VR^a) al termine della concessione, calcolato mediante l'applicazione dei criteri di cui all'Articolo 33.

TITOLO 3

MOLTIPLICATORE TARIFFARIO E VINCOLO AI RICAVI

Articolo 9

Moltiplicatore tariffario

9.1 In ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, è determinato il moltiplicatore tariffario (\mathcal{G}^a) rispetto alle tariffe applicate ad inizio anno 2012 e comunicate all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, espresso con tre cifre decimali, pari a:

- se $Rb^{(a-2)} > Cb^{(a-2)}$:

$$\mathcal{G}^a = \frac{VRG^a + \%b * (R_b^{a-2} - C_b^{a-2})}{\sum_u \underline{tarif}_u^{2012} \bullet (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

- se $Rb^{(a-2)} \leq Cb^{(a-2)}$:

$$\mathcal{G}^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif}_u^{2012} \bullet (\underline{vscal}_u^{a-2})^T}$$

dove:

- VRG^a è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, come definito al successivo comma 11.1;
- $\sum_u \underline{tarif}_u^{2012} \bullet (\underline{vscal}_u^{a-2})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente u , del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif}_u^{2012}$) riferito all'anno 2012, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscal}_u^{a-2}$), riferito all'anno $(a - 2)$;
- R_b^{a-2} sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal Bilancio dell'anno $(a - 2)$;
- C_b^{a-2} sono i costi, aggiornati per l'inflazione, delle altre attività idriche, come risultanti dal Bilancio dell'anno $(a - 2)$, al netto delle poste rettificative come definite al precedente comma 1.1;
- $\%b = 0,5$.

9.2 Con riferimento alle formule del precedente comma 9.1, è richiesta idonea motivazione laddove la valorizzazione di $\mathcal{G}^{a-1} * \sum_u \text{tarif}_u^{2012} \bullet (\text{vscal}_u^{a-2})^T$ porti ad un risultato inferiore di oltre il 10% rispetto ai ricavi tariffari esposti a bilancio nell'anno $(a - 2)$.

9.3 Il valore \mathcal{G}^a di cui al precedente comma 9.1 è limitato, salvo specifica istruttoria, in funzione del confronto tra la tariffa media del gestore e la tariffa media del settore secondo lo schema seguente:

Condizione	Limite al moltiplicatore tariffario
Quadranti I e II	$\frac{\mathcal{G}^a}{\mathcal{G}^{a-1}} \leq (1 + rpi + K)$
Quadranti III e IV	$\frac{\mathcal{G}^a}{\mathcal{G}^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma) * K]$

dove:

- quadranti I, II, III e IV definiti ai sensi del successivo comma 12.1;
- rpi è il tasso atteso di inflazione, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posto pari a 1,50%;
- K è il limite di prezzo, posto pari a 5%;
- γ è il parametro che differenzia il limite al moltiplicatore tariffario nelle diverse casistiche evidenziate; per gli anni 2014 e 2015 è posto pari a 0,5.

Articolo 10

Applicazione di un unico moltiplicatore tariffario da parte di più gestori del SII

10.1 Qualora in un ambito territoriale ottimale operino più gestori del SII, previo assenso di ciascuno di essi e dell'Ente d'ambito competente, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori.

10.2 In caso di aggregazione tra due o più gestori del SII, o di accordi di aggregazione da perfezionarsi nell'anno di determinazione tariffaria, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori.

Articolo 11

Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore

11.1 Il vincolo riconosciuto ai ricavi (VRG^a), in ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, è pari a:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- la componente $Capex^a$, definita secondo i criteri di cui al comma 15.1, rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti:

$$Capex^a = AMM^a + OF^a + OFisc^a + \Delta CUIT^a$$

- la componente $FoNI^a$, a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono, è definita secondo i criteri di cui al comma 22.2 ed include le componenti rimosse a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti (FNI_{FoNI}^a), a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto (AMM_{FoNI}^a) e a titolo di eccedenza del costo per l'uso di infrastrutture di terzi ($\Delta CUIT_{FoNI}^a$):

$$FoNI^a = FNI_{FoNI}^a + AMM_{FoNI}^a + \Delta CUIT_{FoNI}^a$$

- la componente $Opex^a$, definita secondo i criteri di cui al comma 24.1, include i costi operativi endogeni ($Opex_{end}^a$) e i costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}^a$):

$$Opex^a = Opex_{end}^a + Opex_{al}^a$$

- ERC^a è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti, come illustrato al successivo Articolo 35 e seguenti;
- Rc_{TOT}^a è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno $(a - 2)$, definita al successivo Articolo 29.

Articolo 12

Schemi regolatori

12.1 Il meccanismo di gradualità previsto dal MTT al comma 4.1, per gli anni 2014 e 2015 viene sostituito dal seguente meccanismo di schemi regolatori:

	nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore	presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore
$\frac{\sum_{2014}^{2017} IP_t^{\text{exp}}}{RAB_{MTT}} \leq \omega$	Quadrante I	Quadrante II
$\frac{\sum_{2014}^{2017} IP_t^{\text{exp}}}{RAB_{MTT}} > \omega$	Quadrante III	Quadrante IV

dove:

- $\sum_{2014}^{2017} IP_t^{\text{exp}}$ è il valore della somma degli investimenti che il soggetto competente ritiene necessari nell'arco dei 4 anni che vanno dal 2014 al 2017, al netto dei contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili;
- RAB_{MTT} è il valore dei cespiti gestiti, posto pari al valore IMN^{2013} definito al successivo comma 16.9;
- ω è il parametro adimensionale che denota la potenziale insufficienza del gettito tariffario derivante dall'applicazione del MTT a sostenere gli investimenti richiesti.

12.2 Le regole di determinazione tariffaria delle componenti di costo $Opex^a$, $Capex^a$ e la regola di aggiornamento della componente FNI_{FoNI}^a , nei diversi quadranti, sono definite come segue:

i) Quadrante I:

- $Opex_{end}^a = (Op^{2013} + COeff^{2013})/2$ inflazionato, con variabili specificate al successivo Articolo 25;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali definite al comma 15.1 e seguenti;

ii) Quadrante II:

- $Opex_{end}^a = Op^{new,a}$, in presenza di motivata richiesta sulla base dei criteri definiti al comma 25.3;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali definite al comma 15.1 e seguenti;

iii) Quadrante III:

- $Opex_{end}^a = (Op^{2013} + COeff^{2013})/2$ inflazionato, con variabili specificate al successivo Articolo 25;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali definite al comma 15.1 e seguenti, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo le regole definite al comma 18.5;
- $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP_t^{\text{exp}} - Capex^a)]$, con l'anno t posto pari ad a ;

iv) Quadrante IV:

- $Opex_{end}^a = Op^{new,a}$, in presenza di motivata richiesta sulla base dei criteri definiti al comma 25.3;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali definite al comma 15.1 e seguenti, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo le regole definite ai comma 18.5;
- $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP_t^{exp} - Capex^a)]$, con l'anno t posto pari ad a ;

dove:

- $Opex_{end}^a$ sono i costi operativi endogeni calcolati sulla base del metodo tariffario per l'anno di cui si stanno calcolando le tariffe (2014 o 2015);
- Op^{2013} sono i costi operativi di piano previsti per l'anno 2013;
- $COeff^{2013}$ sono i costi efficientabili calcolati secondo le regole MTT per la determinazione tariffaria dell'anno 2013;
- $FNI^{new,a}$ è il valore massimo della componente di costo per il finanziamento anticipato dei nuovi investimenti che, in ciascun anno a , può concorrere alla determinazione del vincolo ai ricavi del gestore;
- ψ è il parametro che quantifica il fabbisogno di ulteriori fonti di finanziamento, al fine di realizzare gli investimenti previsti, rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni;
- IP_t^{exp} sono gli investimenti programmati che il soggetto competente ritiene necessari nell'anno t ;
- $Capex^a$ sono i costi delle immobilizzazioni calcolati sulla base del metodo tariffario per l'anno a di cui si stanno calcolando le tariffe.

12.3 Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, il valore del parametro ω è assunto pari a quello indicato in tabella, mentre è facoltà degli Enti d'Ambito o degli altri soggetti competenti, determinare il valore del parametro ψ compreso nel seguente intervallo:

	valori parametri
ω	0,5
ψ	0,4-0,6

Articolo 13

Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi

13.1 L’Autorità, anche tramite specifiche modalità definite con successivo provvedimento, verifica l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti, al fine di assicurare la corretta attribuzione nei quadranti degli schemi regolatori e la congruità del parametro ψ .

Articolo 14

Adeguamento monetario

14.1 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nell’anno 2014 sono riportati nella seguente tabella:

Anno	dfl_t^{2014}
1961	31,039
1962	29,775
1963	27,542
1964	26,388
1965	26,305
1966	25,597
1967	24,756
1968	24,199
1969	22,850
1970	20,110
1971	19,096
1972	18,489
1973	15,427
1974	11,904
1975	10,154
1976	8,487
1977	7,228
1978	6,383
1979	5,550
1980	4,479
1981	3,663
1982	3,184
1983	2,854
1984	2,614
1985	2,397
1986	2,308
1987	2,212
1988	2,096
1989	1,988
1990	1,864

Anno	dfI_t^{2014}
1991	1,762
1992	1,694
1993	1,631
1994	1,578
1995	1,517
1996	1,474
1997	1,435
1998	1,409
1999	1,393
2000	1,353
2001	1,326
2002	1,288
2003	1,268
2004	1,235
2005	1,199
2006	1,167
2007	1,134
2008	1,099
2009	1,091
2010	1,091
2011	1,075
2012	1,039
2013	1,012
2014	1,000

14.2 I deflatori applicabili per il calcolo delle tariffe 2015 verranno pubblicati nella seconda metà dell'anno 2014.

14.3 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI senza tabacchi) nei mesi da luglio di un anno rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari a:

- $I^{2013} = 3,096\%$,come previsto dal comma 39.1 del MTT;
- $I^{2014} = 2,1\%$;
- I^{2015} verrà determinato nella seconda metà dell'anno 2014.

TITOLO 4 COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Articolo 15

Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

15.1 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, i costi delle immobilizzazioni del gestore del SII ($Capex^a$) sono pari a:

$$Capex^a = AMM^a + OF^a + OFisc^a + \Delta CUIT^a$$

dove:

- AMM^a è la componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore, che consentono di distribuire il costo degli interventi sull'arco della vita utile dei cespiti realizzati, come definiti al comma 18.1;
- OF^a è la componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore, destinati a coprire i costi del reperimento delle risorse per effettuare gli interventi richiesti sul territorio, nonché quelli delle infrastrutture già realizzate, come definiti all'Articolo 19;
- $OFisc^a$ è la componente a copertura degli oneri fiscali del gestore, come definiti all'Articolo 20;
- $\Delta CUIT^a$, rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi come definiti al comma 21.1.

15.2 Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del presente MTI sono quelle in esercizio nell'anno $(a - 2)$, afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

15.3 Sono incluse le immobilizzazioni in corso del gestore risultanti al 31 dicembre dell'anno $(a - 2)$, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni.

15.4 Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

Articolo 16

Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII

- 16.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.
- 16.2 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.
- 16.3 Per gli anni successivi al 1996, sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- 16.4 In deroga a quanto stabilito al comma 16.1, è ammessa la valorizzazione delle immobilizzazioni del SII del gestore acquisite a titolo oneroso fino al luglio 2012 sulla base dei valori iscritti nel libro contabile del gestore, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) che la richiamata modalità di valorizzazione fosse già prevista in tariffa sulla base della regolazione precedente;
 - b) che sia allegata una dichiarazione del legale rappresentante del gestore del SII attestante l'impossibilità di ricostruire il relativo valore storico di realizzazione;
 - c) che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente fornisca adeguata motivazione circa la coerenza della scelta adottata con gli obiettivi che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali.
- 16.5 Qualora nell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 16.4, il moltiplicatore tariffario risultante fosse tale da determinare una variazione tariffaria superiore ai limiti di cui al comma 9.3, nell'ambito dell'istruttoria prevista dai medesimi commi verranno effettuati ulteriori controlli specifici volti ad accertare che, a fronte della necessità di conseguire gli obiettivi individuati dal piano degli interventi previsto per il territorio, la scelta adottata in merito alla suddetta valorizzazione delle immobilizzazioni rispetti le condizioni necessarie a minimizzare l'impatto tariffario sull'utenza.
- 16.6 Eventuali immobilizzazioni di proprietà del gestore del SII, ad esso trasferite in forma gratuita, sono assimilate alle immobilizzazioni finanziate a fondo perduto e concorrono, con riferimento all'anno in cui sono state trasferite, alla determinazione del valore del contributo a fondo perduto di cui al comma 17.4.

16.7 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII (IML^a) è pari a:

$$IML^a = IML^{2013} + \sum_c \left[\sum_{t=2012}^{a-2} IP_{c,t} * dfl_t^a \right]$$

dove:

- IML^{2013} è il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore valorizzato ai fini della determinazione tariffaria per l'anno 2013, come definito al successivo comma 16.8;
- $IP_{c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti;
- dfl_t^a è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t , con base 1 nell'anno a , come specificato ai commi 14.1 e 14.2.

16.8 Il valore delle immobilizzazioni lorde dell'anno 2013 IML^{2013} è pari a:

a) per i gestori che per gli anni 2012 e 2013 applicavano il MTT:

$$IML^{2013} = \sum_c \left[\sum_{t=1961}^{2011} IP_{c,t} * dfl_t^a \right]$$

b) per i gestori che per gli anni 2012 e 2013 applicavano il MTC.:

$$IML^{2013} = IP_{virt,t} * dfl_t^a + \sum_c \left[\sum_{t=2009}^{2011} IP_{c,t} * dfl_t^a \right]$$

dove:

- $IP_{virt,t}$ è il valore lordo dell'immobilizzazione virtuale del gestore, valorizzato ai sensi del comma 7.1 del MTC.

16.9 Il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII riferito all'anno a (IMN^a) è pari a:

a) per i gestori che per gli anni 2012 e 2013 applicavano il MTT:

$$IMN^a = \sum_c \left[\sum_{t=1961}^{a-2} (IP_{c,t}^a - FA_{IP,c,t}^a) * dfl_t^a \right]$$

b) per i gestori che per gli anni 2012 e 2013 applicavano il MTC.:

$$IMN^a = \sum_c \left[\sum_{t=2009}^{a-2} (IP_{c,t}^a - FA_{IP,c,t}^a) * dfl_t^a \right] - \max \left[0; IP_{virt,t} * dfl_t^a - \sum_t \left(\frac{Capex_{old}^{2011}}{16} * dfl_t^a \right) \right]$$

dove:

- $FA_{IP,c,t}$ è il valore del fondo ammortamento del gestore del SII, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t ;
- $Capex_{old}^{2011}$ è il costo dell'immobilizzazione virtuale definita al comma 6.1 del MTC.

16.10 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il fondo ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (FA_{IP}^a) è pari a:

$$FA_{IP}^a = \sum_c FA_{IP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^a AMM_{c,t}^a * dfl_t^a$$

Articolo 17

Capitale investito netto del gestore del SII

17.1 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il capitale investito netto del gestore del SII (CIN^a), che non può assumere valore negativo, è pari a:

$$CIN^a = IMN^a + CCN^a + LIC^a - FAcc^a - FoNI_{non_inv}^a$$

dove:

- CCN^a è la quota a compensazione del capitale circolante netto, valutata forfetariamente come specificato al successivo comma 17.2;
- LIC^a è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII, come specificato al successivo comma 17.3;
- $FAcc^a$ è pari alla somma dei seguenti fondi accantonamento, come risultante dal Bilancio dell'anno $(a - 2)$ del gestore del SII, dedotti gli accantonamenti e le rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie come risultanti dal bilancio del gestore del SII:
 - a) fondi per trattamento di fine rapporto, incluso il fondo trattamento fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore del SII;
 - b) fondi per trattamento di quiescenza;
 - c) fondi rischi e oneri;
 - d) fondi accantonamento per la restituzione della quota non dovuta della tariffa di depurazione, in applicazione del D.M. 30 settembre 2009;
 - e) fondo per il ripristino dei beni di terzi;
 - f) fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà.
- $FoNI_{non_inv}$ è la quota parte di $FoNI$ non ancora investita, come specificato al comma 23.1.

17.2 La quota a compensazione del capitale circolante netto (CCN^a), riferita all'anno a , è pari a:

$$CCN^a = \left(\frac{90}{365} * Ricavi_{A,A1}^{a-2} - \frac{60}{365} Costi_{A,B6+B7}^{a-2} \right) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Ricavi_{A,A1}^{a-2}$ è l'importo della voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" relativa alle attività afferenti al SII, di cui al comma 2.1, come risultante dal bilancio dell'anno $(a - 2)$ del gestore;
- $Costi_{A,B6+B7}^{a-2}$ è la somma dell'importo delle voci B6) "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B7) "Costi per servizi", relative alle medesime attività di cui al punto precedente, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a - 2)$ del gestore;
- I^a è il tasso di inflazione dell'anno a di cui al comma 14.3.

17.3 Il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII (LIC^a), relativo all'anno a , è pari a:

$$LIC^a = LIC^{a-2} * \prod_{t=a-1}^a dfl_t^a$$

dove:

- LIC^{a-2} è il saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno $(a - 2)$, come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni.

17.4 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII finanziate a fondo perduto con contributi pubblici e/o privati (CIN_{fp}^a), è pari a:

$$CIN_{fp}^a = \sum_c \sum_t (CFP^a - FA_{CFP}^a)_{c,t} * dfl_t^a$$

dove:

- CFP^a è il valore, calcolato nell'anno a , dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore del SII nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ;
- FA_{CFP}^a è il fondo ammortamento del gestore del SII, calcolato al 31 dicembre dell'anno a , dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non

risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;

- 17.5 Ai fini della determinazione di CFP^a e FA_{CFP}^a , si fa riferimento ai contributi a fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII, inclusi i contributi di allacciamento, qualora non già portati in detrazione dei costi ammessi nella tariffa applicata agli utenti del SII nel metodo tariffario precedente l'applicazione del MTT o del MTC.
- 17.6 I contributi di allacciamento percepiti a partire dall'anno 2012 sono considerati come contributi a fondo perduto.
- 17.7 A partire dall'anno 2014, CFP^a è incrementato anche dalla componente $FoNI_{spesa}^t$, definita al successivo comma 23.1.
- 17.8 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII (FA_{CFP}^a) è pari a:

$$FA_{CFP}^a = \sum_c FA_{CFP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^a AMM_{CFP,c,t}^a * dfl_t^a$$

dove:

- FA_{CFP}^a è il fondo ammortamento del gestore del SII, nell'anno a , dei contributi a fondo perduto incassati;
- $FA_{CFP,c}^{2011}$ è il fondo ammortamento del gestore del SII al 31 dicembre 2011 dei contributi a fondo perduto incassati per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per la determinazione del valore netto delle immobilizzazioni della medesima categoria;
- $AMM_{CFP,c,t}^a$ è la quota di ammortamento, valorizzata nell'anno a , dei contributi a fondo perduto relativi alle immobilizzazioni di categoria c , incassati nell'anno t .

- 17.9 Laddove il capitale investito netto del gestore del SII (CIN^a), calcolato ai sensi del comma 17.1, assuma valore negativo, verranno azzerati i contributi a fondo perduto percepiti fino all'anno 2011 ed i corrispondenti incrementi patrimoniali, laddove non ancora ammortizzati.

17.10 È data facoltà agli Enti d'Ambito o agli altri soggetti competenti, sentito il gestore, di inserire il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII al netto dei contributi a fondo perduto, dettagliando l'esercizio di tale facoltà nella relazione di accompagnamento.

17.11 La facoltà di cui al precedente comma 17.10 non è ammessa per gli investimenti realizzati per fornire il servizio di allacciamento dell'utenza.

Articolo 18

Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII

18.1 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, l'ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (AMM^a) è pari a:

$$AMM^a = \sum_c \sum_t^{2011} \min \left(\frac{IP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; IMN_{c,t}^a \right) +$$

$$+ \max \left\{ 0; \sum_c \sum_{t=2012}^a \min \left[\frac{(IP_{c,t} - CFP_{c,t})}{VU_c} * dfl_t^a; (IMN_{c,t}^a - (CFP_{c,t}^a * dfl_t^a - FA_{CFP}^a)) \right] \right\}$$

dove:

- VU_c è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria c , come specificato al comma 18.2;
- $IMN_{c,t}^a$ è il valore netto, nell'anno a , delle immobilizzazioni del gestore del SII, di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t , come definito al comma 16.9;
- $CFP_{c,t}^a$ è il valore, nell'anno a , del contributo a fondo perduto incassato dal gestore del SII nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c .

18.2 La vita utile regolatoria di ciascuna categoria c di immobilizzazioni (VU_c) è indicata nella seguente tabella:

Categoria di immobilizzazioni	VU_c
Terreni	-
Fabbricati non industriali	40
Fabbricati industriali	40
Costruzioni leggere	40
Condutture e opere idrauliche fisse	40
Serbatoi	50
Impianti di trattamento	12
Impianti di sollevamento e pompaggio	8
Gruppi di misura	15

Categoria di immobilizzazioni	VU_c
Altri impianti	20
Laboratori e attrezzature	10
Telecontrollo e teletrasmissione	8
Autoveicoli	5
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7

18.3 In ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, la componente di ammortamento sui contributi a fondo perduto è pari a:

$$AMM_{CFP}^a = \sum_c \sum_t \min \left[\left(\frac{CFP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c} \right); (CFP_t * dfl_t^a - FA_{CFP}^{a-1})_c \right] \\ + \sum_p \sum_c \sum_t \min \left[\left(\frac{CFP_{c,t,p} * dfl_t^a}{VU_c} \right); (CFP_t * dfl_t^a - FA_{CFP}^{a-1})_{c,p} \right]$$

dove:

- $CFP_{c,t}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t dal gestore del SII per la realizzazione di infrastrutture di categoria c ;
- $FA_{CFP,c}^{a-1}$ è il fondo ammortamento del gestore del SII al 31 dicembre dell'anno precedente dei contributi a fondo perduto incassati per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ;
- $CFP_{c,t,p}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t da ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione di infrastrutture di categoria c ;
- $FA_{CFP,c,p}^{a-1}$ è il fondo ammortamento al 31 dicembre dell'anno precedente dei contributi a fondo perduto incassati da ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c .

18.4 Ai sensi della regolazione tariffaria, l'ammortamento finanziario consente di adottare vite utili più brevi di VU_c – di cui al comma 18.2 - e anche, laddove giustificato sulla base degli investimenti programmati, vite utili più brevi di quella risultante dalla scadenza della concessione. È consentito anche adottare vite utili di tipologia diversa (vite utili tecniche o ammortamento finanziario in senso regolamentare) per diverse tipologie di cespiti del medesimo gestore.

18.5 L'ammortamento finanziario è ammesso nei seguenti casi:

- a) nei casi in cui sia stato considerato ammissibile per le determinazioni tariffarie relative agli anni 2012 e 2013 ai sensi della deliberazione 459/2013/R/IDR;
- b) laddove il gestore si collochi nei quadranti III o IV, come definiti al precedente comma 12.1, su richiesta dell'Ente d'Ambito, sentito il gestore.

18.6 In presenza di ricorso all'ammortamento finanziario sono poste pari a 0 le componenti tariffarie derivanti dalla valorizzazione della stratificazione dei beni di terzi.

Articolo 19

Oneri finanziari del gestore del SII

19.1 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, gli oneri finanziari del gestore del SII (OF^a) sono pari a:

$$OF^a = (K_m + \alpha) * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a$$

dove:

- K_m è il tasso di interesse di riferimento, come specificato al successivo comma 19.2;
- α è la componente a copertura della rischiosità, come specificato al successivo comma 19.3.

19.2 Il tasso di interesse di riferimento (K_m) è pari a:

$$K_m = \frac{\left[1 + \left(BTP_{10} * \frac{1}{(1 + CS/CnS)} + K_d * (1 - t_c) * \frac{CS/CnS}{(1 + CS/CnS)} \right) \right]}{(1 + rpi)} - 1$$

dove:

- BTP_{10} è la media degli ultimi 12 mesi del rendimento dei BTP decennali, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posta pari a 4,41%;
- CS/CnS è il rapporto standard tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posto pari a 1;
- K_d è il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, il cui interesse è soggetto a scudo fiscale, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posto pari a 5,36%, sulla base dei dati più aggiornati relativi ai mercati finanziari, considerati alla luce delle specificità settoriali;

- t_c è l'aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posta pari a 0,275;
- rpi è il tasso atteso di inflazione, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posto pari a 1,50%.

19.3 La componente a copertura della rischiosità (α) è pari a:

$$\alpha = \frac{\beta * ERP}{(1+rpi)} * \frac{1}{(1+CS/CnS)}$$

dove:

- β è la rischiosità relativa del SII, rispetto a quella media di mercato, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è pari a 0,8;
- ERP è il premio per il rischio di mercato, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è pari a 4%.

19.4 Per gli investimenti realizzati a partire dall'anno 2012, gli oneri finanziari determinati secondo quanto previsto all'Articolo 19 sono maggiorati di un onere finanziario (*time lag*) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti ($a-2$) e l'anno di riconoscimento tariffario (a).

Articolo 20

Oneri fiscali del gestore del SII

20.1 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, l'onere fiscale del gestore del SII (OF_{isc}^a) è posto pari a:

$$OFisc^a = 0,275 * Rai^a$$

dove:

- Rai^a è il risultato ante imposte del gestore del SII, valutato forfetariamente come specificato al comma 20.2.

20.2 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il risultato ante imposte del gestore del SII (Rai^a) è valutato forfetariamente pari a:

$$Rai^a = \left\{ \frac{\left[1 + \frac{(K_m + \alpha + 1) * (1 + rpi) - 1}{(1 - T)} \right]}{(1 + rpi)} - 1 \right\} * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a$$

dove:

- T è l'aliquota fiscale complessiva, pari a 0,317.

Articolo 21

Valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi

21.1 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, la componente a copertura dell'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi ($\Delta CUIT^a$) è calcolata come segue:

$$\Delta CUIT^a = \sum_p \max\{0; [(AMM_p^a + OF_p^a + OFisc_p^a) - (MT_p^a + AC_p^a)]\}$$

dove:

- MT_p^a è il valore del rimborso dei mutui di ciascun proprietario p , come definiti al comma 1.1;
- AC_p^a è il valore degli altri corrispettivi di ciascun proprietario p , come definiti al comma 1.1;
- AMM_p^a , OF_p^a e $OFisc_p^a$ sono, rispettivamente, l'ammortamento, gli oneri finanziari e gli oneri fiscali sulle immobilizzazioni di proprietà di ciascun Ente locale, azienda speciale e società di capitali a totale partecipazione pubblica, come definite ai successivi commi 21.11, 21.12 e 21.13.

21.2 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 21.1, le immobilizzazioni i cui valori sono considerati ai fini della determinazione dei costi per l'uso di infrastrutture di terzi sono quelle afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII e risultanti dai relativi documenti di bilancio in data 31 dicembre 2011, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse, concesse in uso al gestore del SII a fronte del pagamento periodico di un corrispettivo, sotto forma di rimborso della rata dei mutui, di canone di concessione, di ristoro o di altro. L'eventuale inserimento di cespiti realizzati nel corso degli anni 2012 e 2013 da proprietari diversi dal gestore, e utilizzati per la fornitura dei servizi del SII, verrà valutato, a seguito di motivata istanza, sulla base di considerazioni di efficienza ed efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi specifici sul territorio.

21.3 Sono considerate ai fini tariffari le sole immobilizzazioni utilizzabili per lo scopo per il quale sono state concesse in uso, che non siano state oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiate e/o dismesse.

21.4 Sono escluse le immobilizzazioni affidate al gestore del SII in comodato d'uso gratuito nonché le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*. Sono, in ogni caso, escluse le immobilizzazioni inserite tra i cespiti del gestore.

21.5 Sono altresì considerate ai fini tariffari:

- le immobilizzazioni dei proprietari diversi dal gestore del SII, realizzate entro il 31 dicembre 2011, concesse in uso a quest'ultimo a fronte del pagamento di un corrispettivo in un'unica soluzione, sia esso pagato all'inizio dell'affidamento, anche iscritto a patrimonio del gestore del SII come immobilizzazione immateriale, sia esso dovuto al termine dello stesso, anche accantonato dal gestore del SII a titolo di fondo per ripristino beni di terzi;
- le immobilizzazioni di cui il gestore del SII usufruisce in virtù di contratti di locazione e contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario;
- le immobilizzazioni in corso di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII, risultanti al 31 dicembre 2011, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni.

21.6 Ai fini della valorizzazione delle componenti AMM_p^a , OF_p^a e $OFisc_p^a$, per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il valore lordo delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII (IML_p^a) è determinato secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 16, con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni di cui ai commi dal 21.2 al 21.5.

21.7 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il valore netto delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII (IMN_p^a), con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni di cui all'Articolo 21, è determinato come segue:

$$IMN_p^a = \sum_p \sum_c \left[\sum_{t=1961}^{2009} (IP_{p,c,t}^a - FA_{IP,p,c,t}^a) * dfI_t^a \right]$$

dove:

- $IP_{p,c,t}^a$ è il valore lordo, nell'anno a , delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c , iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi dal 21.2 al 21.5;
- $FA_{IP,p,c,t}^a$ è il valore del fondo ammortamento, nell'anno a , delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t .

21.8 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il capitale investito netto dei proprietari p diversi dal gestore del SII (CIN_p^a), è pari a:

$$CIN_p^a = IMN_p^a + LIC_p^a$$

dove:

- $LIC_p^a = LIC_p^{2011} * \prod_{t=2012}^a dfl_{2011}^a$
- LIC_p^{2011} è il valore complessivo delle immobilizzazioni in corso, di cui al comma 21.5, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni; di conseguenza, a partire dall'anno 2016 sono azzerati i LIC dei proprietari p diversi dal gestore del SII (LIC_p^a).

21.9 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il valore delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII finanziate a fondo perduto ($CIN_{fp,p}^a$) è determinato secondo i criteri e le modalità di cui al comma 21.8, con riferimento al complesso delle immobilizzazioni di cui ai commi dal 21.2 al 21.5.

21.10 Ai fini della valorizzazione di cui al presente Titolo, i proprietari autocertificano che non risultano finanziamenti a fondo perduto ulteriori rispetto a quelli comunicati.

21.11 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 21.1, per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, l'ammortamento delle immobilizzazioni di proprietari p diversi dal gestore del SII (AMM_p^a) è determinato come segue:

$$AMM_p^a = \sum_p \sum_c \sum_{t=1961}^{2011} \min \left(\frac{IP_{p,c,t}^a * dfl_t^a}{VU_c}; IMN_{p,c,t}^a \right)$$

dove:

- $IP_{p,c,t}^a$ è il valore lordo, nell'anno a , delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c , iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi dal 21.2 al 21.5;
- VU_c è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria c , come specificato al comma 18.2;
- $IMN_{p,c,t}^a$ è il valore netto, nell'anno a , delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t , come definito al comma 21.7.

- 21.12 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 21.1, per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, gli oneri finanziari dei proprietari p diversi dal gestore del SII (OF_p^a) sono determinati secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 19, con riferimento al valore del capitale investito netto di terzi di cui al comma 21.8, ed al valore delle immobilizzazioni di terzi finanziate a fondo perduto di cui al comma 21.9.
- 21.13 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 21.1, per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, gli oneri fiscali dei proprietari p diversi dal gestore del SII sono calcolati con le medesime regole degli oneri fiscali del gestore del SII di cui all'Articolo 20, ad esclusione della parametro moltiplicativo applicato al risultato ante imposte (Rai^a), che viene posto pari a 0,317.

TITOLO 5

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

Articolo 22

Fondo nuovi investimenti

22.1 È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti ($FoNI^a$).

22.2 In ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il Fondo nuovi investimenti ($FoNI^a$) è definito come segue:

$$FoNI^a = FNI_{FoNI}^a + AMM_{FoNI}^a + \Delta CUIT_{FoNI}^a$$

dove:

- FNI_{FoNI}^a è la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti, di cui al comma 22.3;
- AMM_{FoNI}^a è la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto, di cui al comma 22.4;
- $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ è la componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi, di cui al comma 22.5.

22.3 In ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, l'Ente d'ambito competente determina l'importo della componente FNI_{FoNI}^a nei limiti della componente $FNI^{new,a}$ definita al precedente comma 12.2.

22.4 In ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il soggetto competente determina l'importo della componente tariffaria riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto AMM_{FoNI}^a nei limiti della componente AMM_{CFP}^a , calcolata secondo quanto previsto al comma 18.3.

22.5 In ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il soggetto competente determina l'importo della componente tariffaria riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture degli Enti locali $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ nei limiti della componente $\Delta CUIT^a$, calcolata secondo quanto previsto al comma 21.1.

Articolo 23

Verifica dell'obbligo di destinazione del FoNI

23.1 A partire dall'anno 2015, la sommatoria della quota parte di $FoNI$ percepita in ciascun anno e non investita sino all'anno $(a-2)$ è calcolata come segue:

$$FoNI_{non_inv}^a = \max \left\{ \left[\sum_{t=2012}^{a-2} (FoNI^t - FoNI_{spesa}^t) * dfl_t^a \right]; 0 \right\}$$

dove:

- $FoNI_{spesa}^t$ è pari alla spesa complessiva, effettuata in ciascun anno t , per la realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari, nonché per il finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale e per le altre destinazioni d'uso della componente $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ approvate dall'Autorità ai sensi dell'Articolo 7, comma 7.3, lettera b) della deliberazione 585/2012/R/IDR, a cui si deve aggiungere l'effetto fiscale ottenuto applicando l'aliquota 0,275 alla componente $FoNI^t$.

23.2 In presenza di $FoNI_{non_inv}^a > 0$ è azzerata, a partire da quell'anno, la componente $\Delta CUIT_{FoNI}^a$. Laddove $FoNI_{non_inv}^a > \Delta CUIT_{FoNI}^a$, è azzerata anche la componente AMM_{FoNI}^a , tramite la sottrazione dei contributi a fondo perduto dalle immobilizzazioni lorde.

23.3 A partire dall'anno 2014, con riferimento alle tariffe dell'anno a , la quota parte di $FoNI_{spesa}$ investita nell'anno $(a-2)$, al netto della componente AMM_{FoNI}^a di cui al comma 22.4 riferita al medesimo anno $(a-2)$, ai fini della determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII nell'anno a è allocata proporzionalmente a ciascuna categoria di cespiti c realizzati nell'anno $(a-2)$ ed è considerata interamente come contributo a fondo perduto percepito nel medesimo anno.

TITOLO 6
COSTI OPERATIVI

Articolo 24

Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

24.1 Ai fini del riconoscimento tariffario, in ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, i costi operativi sono definiti come:

$$Opex^a = Opex_{end}^a + Opex_{al}^a$$

dove:

- a) $Opex_{end}^a$ sono i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento;
- b) $Opex_{al}^a$ sono i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti:

$$Opex_{al}^a = CO_{EE}^a + CO_{ws}^a + \sum_p (MT_p^a + AC_p^a) + CO_{altri}^a$$

con:

- i. CO_{EE}^a a copertura dei costi di energia elettrica;
- ii. CO_{ws}^a a copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso o *wholesale*;
- iii. $\sum_p (MT_p^a + AC_p^a)$ a copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche, con MT_p^a e AC_p^a definite al comma 1.1;
- iv. CO_{altri}^a a copertura degli altri specifici costi.

Articolo 25

Costi operativi endogeni

25.1 In ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, la componente di costo relativa ai costi operativi endogeni ($Opex_{end}^a$) viene definita in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori definiti al comma 12.2.

25.2 Laddove il gestore si collochi nei quadranti I e III della matrice di schemi regolatori di cui al comma 12.1, i costi operativi endogeni sono definiti come segue:

$$Opex_{end}^a = \frac{(Op^{2013} + CO_{eff}^{2013})}{2} * \prod_{t=2014}^a (1 + I^t)$$

dove:

- Op^{2013} sono i costi operativi di piano previsti per l'anno 2013, rivisti e approvati dall'Ente d'Ambito o altro soggetto competente ai fini della determinazione tariffaria 2013;
- $COeff^{2013}$ è la componente di costo definita al comma 32.1 del MTT, calcolata ai fini della determinazione tariffaria 2013.

25.3 Laddove il gestore si collochi nei quadranti II e IV della matrice di schemi regolatori di cui al comma 12.1, i costi operativi endogeni sono posti pari a $Op^{new,a}$, definiti come i costi operativi di piano rivisti dall'Ente d'Ambito o altro soggetto competente a seguito di un cambiamento sistematico delle attività del gestore (territorio servito, servizi forniti, richiesta di livelli qualitativi sensibilmente più elevati, altro), a condizione che:

- la richiesta sia motivata sulla base di dati oggettivi (esempio: aumento del territorio coperto, aumento dei servizi forniti);
- vengano adottati criteri di contenimento dell'incremento dei costi operativi razionali e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala. A titolo di esempio, sono considerati criteri ammissibili - corredati dalla stima del potenziale effetto scala o motivazione della mancata applicabilità dell'effetto scala medesimo – i seguenti:
 - in presenza di ampliamento del territorio servito: proiezione del costo medio per popolazione servita del gestore sul nuovo territorio considerato;
 - in presenza di fornitura di un nuovo servizio (es. depurazione o fognatura per un gestore precedentemente limitato al servizio di acquedotto): stima del costo medio per popolazione servita o per abitante equivalente del singolo servizio del SII fornito del gestore precedente.

25.4 Per i gestori che per gli anni 2012 e 2013:

- sono stati esclusi dall'aggiornamento tariffario ai sensi dell'art. 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- devono applicare la tariffa d'ufficio ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- non hanno ricevuto l'approvazione del moltiplicatore tariffario coerente con il PEF;

laddove per gli anni 2014 e 2015 siano venute meno le suddette cause di esclusione, applicazione delle tariffe d'ufficio o altre cause di mancata approvazione del moltiplicatore tariffario, i costi operativi endogeni sono determinati in misura *standard*, sulla base del valore minimo tra $COeff^a$, calcolato come previsto al successivo comma 25.5, e il costo medio per popolazione servita e servizio fornito del settore calcolato per l'anno 2013.

25.5 Per i gestori di cui al precedente comma 25.4, il valore CO_{eff}^a è calcolato a partire dai dati di bilancio dell'anno $(a - 2)$ ed è costruito come segue:

- sommatoria delle voci di bilancio (B6), (B7), (B8), (B9), (B11), (B12), (B13), (B14) e della voce relativa all'onere fiscale IRAP del Bilancio, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche;
- al netto della sommatoria delle poste rettificative, come definite al precedente comma 1.1;
- al netto della sommatoria dei costi operativi, riportati a bilancio e riferiti alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, ricompresi in altre componenti del vincolo ai ricavi del gestore di cui al precedente comma 11.1, quali: CO_{EE}^a , CO_{ws}^a , CO_{altri}^a , $\sum_p (MT_p^a + AC_p^a)$, ERC^a e RC_{TOT}^a .

Articolo 26

Costi dell'energia elettrica

26.1 La componente di costo per l'energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari (CO_{EE}^a), per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, è pari a:

$$CO_{EE}^a = \left\{ \min[CO_{EE}^{a-2}; (\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}) * 1,1] \right\} * \prod_{t=2013}^a (1 + I^t)$$

dove:

- CO_{EE}^{a-2} è il costo totale della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
- $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \sum_i CO_{EE,i}^{a-2} / \sum_i kWh_i^{a-2}$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno $(a - 2)$ valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i ;
- kWh^{a-2} è il consumo di energia elettrica sostenuto 2 anni prima del gestore del SII;
- $\prod_{t=2013}^a (1 + I^t)$ è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno 2013 fino all'anno di determinazione tariffaria a .

26.2 Il recupero dello scostamento tra la componente determinata al precedente comma 26.1 ed i costi effettivamente sostenuti nell'anno a , è determinato applicando un ulteriore elemento di efficientamento come di seguito illustrato:

$$RC_{EE}^a = \left\{ \min[CO_{EE}^{reali,a-2}; (\overline{CO_{EE}^{reali,a-2}} * kWh^{a-2}) * 1,1] - CO_{EE}^{a-2} \right\}$$

dove:

- $\overline{CO_{EE}^{reali,a-2}} = \frac{\sum_i CO_{EE,i}^{reali,a-2}}{\sum_i kWh_i^{a-2}}$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno ($a-2$), valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi;
- kWh^{a-2} è il consumo di energia elettrica registrato nell'anno ($a-2$) dal gestore del SII.

Articolo 27

Costi degli acquisti all'ingrosso

27.1 In ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, la componente di costo per gli acquisti all'ingrosso inserita nel calcolo del VRG di ciascun gestore del SII (CO_{ws}^a) è posta pari a:

$$CO_{ws}^a = CO_{ws}^{2013}$$

prevedendo che, laddove il fornitore all'ingrosso fornisca il servizio al gestore del SII nell'ambito di un'attività di *common carriage*, in ragione dell'obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, il costo addebitato al gestore del SII sia calcolato sulla base del costo marginale del servizio fornito.

27.2 È previsto il conguaglio delle differenze tra la componente determinata al precedente comma 27.1 ed i costi effettivamente sostenuti nell'anno in esame:

$$Rc_{ws}^a = (CO_{ws,j}^{a-2,effettivi} - CO_{ws,j}^{a-2})$$

dove:

- $CO_{ws,j}^{a-2,effettivi}$ è il valore dei costi effettivamente sostenuti, a seguito dell'applicazione della regolazione tariffaria anche al soggetto grossista, dal gestore del SII nell'anno ($a-2$) per l'acquisto dei servizi dal grossista j .

27.3 Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione della regolazione tariffaria anche al soggetto grossista, l'importo versato dal soggetto gestore risulti diverso da quello dovuto è previsto il conguaglio reciproco delle differenze, da regolare mutuamente tra gestore e grossista entro il 30 settembre dell'anno successivo alla determinazione tariffaria.

Articolo 28

Altre componenti di costo operativo

28.1 La componente a copertura degli altri costi operativi (CO_{altri}^a) viene definita come somma delle seguenti voci:

$$CO_{altri}^a = CO_{ATO}^a + CO_{AEEG}^a + CO_{mor}^a + CO_{res}^a$$

dove:

- CO_{ATO}^a è la voce di costo a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito, come definita al successivo comma 28.2;
- CO_{AEEG}^a è la componente a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come definita al successivo comma 28.4;
- CO_{mor}^a è la componente a copertura del costo di morosità, come definita al successivo Articolo 30;
- CO_{res}^a include gli oneri locali - quali: canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU - e una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno $(a - 2)$, come risultante dal Bilancio.

28.2 La spesa di funzionamento dell'Ente d'Ambito (CO_{ATO}^a), per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, è posta pari a:

$$CO_{ATO}^a = \min \left\{ CO_{ATO}^{a-2}; \overline{CO_{ATO}^{medio,2011}} * pop_{ATO} * z \right\} * \prod_{i=2014}^a (1 + I^i)$$

dove:

- CO_{ATO}^{a-2} è il costo totale a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato;
- $\overline{CO_{ATO}^{medio,2011}} = \sum_i CO_{ATO,i}^{2011} / \sum_i pop_{ATO,i}^{2011}$ è il costo medio di settore delle spese funzionamento dell'Ente d'Ambito sostenute nell'anno 2011, valutato dall'Autorità sulla base dei costi sostenuti da ciascun gestore i ;
- pop_{ATO} indica la popolazione residente nel territorio dell'ATO;
- z è il parametro moltiplicativo che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore; per gli anni 2014 e 2015 tale parametro assume valore 2.
- $\prod_{i=2014}^a (1 + I^i)$ è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno 2014 fino all'anno di determinazione tariffaria a .

28.3 Eventuali costi superiori a quelli indicati al precedente comma 28.2 potranno essere valutati, previa apposita istanza motivata, laddove l'Ente d'Ambito svolga anche funzioni non attinenti alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato, quali ad esempio le autorizzazioni allo scarico.

28.4 La componente a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (CO_{AEEG}^a), per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, è posta pari a:

$$CO_{AEEG}^a = Ricavi_{A1+A5}^{a-2} * quota\%$$

dove:

- a) $Ricavi_{A1+A5}^{a-2}$ è la sommatoria delle voci A1) e A5) del Bilancio, riferite alle attività afferenti al SII;
- b) $quota\%$ è l'aliquota del contributo determinata dal più recente provvedimento in materia dell'Autorità.

28.5 Il recupero dello scostamento tra la componente determinata al precedente comma 28.4 ed i costi effettivamente sostenuti nell'anno a , è determinato come segue:

$$Rc_{AEEG}^a = CO_{AEEG, reale}^{a-2} - CO_{AEEG}^{a-2}$$

dove:

- $CO_{AEEG, reale}^{a-2}$ è il contributo effettivamente pagato da ciascun gestore i nell'anno di determinazione tariffaria ($a-2$).

TITOLO 7

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE

Articolo 29

Componenti a conguaglio inserite nel VRG

29.1 A partire dall'anno 2014, in ciascun anno a , vengono determinate le componenti a conguaglio relative al precedente anno $(a - 2)$, definite come:

$$Rc_{TOT}^a = \left(Rc_{VOL}^a + Rc_{EE}^a + Rc_{ws}^a + Rimb_{335}^a + Rc_{ALTRO}^a \right) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- Rc_{TOT}^a è il recupero totale dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore i nell'anno $(a - 2)$;
- Rc_{VOL}^a è il recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno $(a - 2)$ conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario \mathcal{G}^{a-2} , calcolato come:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \mathcal{G}^{a-2} * \underline{tarif}_u^{2012} * (\underline{vscal}_u^{2011})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{a-2} * (\underline{vscal}_u^{a-2})^T$$

- Rc_{EE}^a è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno $(a - 2)$ ed i costi effettivamente spettanti, come definita al comma 26.2;
- Rc_{ws}^a è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi all'ingrosso calcolata nel VRG dell'anno $(a - 2)$ ed i costi effettivamente spettanti, come definita al comma 27.2;
- $Rimb_{335}^a$ è l'eventuale residuo della componente prevista per il rimborso ex d.m. 30 settembre 2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta per l'anno $(a - 2)$;
- Rc_{ALTRO}^a è il recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo del VRG dell'anno $(a - 2)$ e gli esborsi effettivamente sostenuti per le eventuali, seguenti voci di costo:
 - recupero dello scostamento tra la componente a copertura del contributo versato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas calcolata nel VRG dell'anno $(a - 2)$ ed i costi effettivamente sostenuti (Rc_{AEEG}^a), come definita al comma 28.5;

- recupero dello scostamento tra la quota della componente CO_{res}^a , definita al precedente comma 28.1, a copertura degli oneri locali e l'esborso effettivamente sostenuto dal gestore per tale voce di costo;
- costo delle forniture all'ingrosso transfrontaliere,
- costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali.

L'inserimento di tali voci nel calcolo degli scostamenti deve essere corredata da istanza motivata e opportunamente documentata.

29.2 I conguagli determinati da Enti d'Ambito e altri soggetti competenti relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT, e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe in approvate per l'anno in corso utilizzando le regole indicate all'Articolo 31 e successivi.

Articolo 30

Trattamento dei costi di morosità

- 30.1 Il costo di morosità (CO_{mor}^a), intesa come *Unpaid Ratio (UR)* a 24 mesi, in ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$ è riconosciuto in misura parametrica, al fine di incentivare l'efficienza dell'attività di recupero credito, e in misura differenziata nell'ambito delle diverse macro-aree geografiche, in funzione della diversa incidenza media sul fatturato rilevata.
- 30.2 Fermo restando quanto previsto al comma 9.3, il costo massimo riconosciuto è pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo dell'anno ($a-2$):
- 1,6% per i gestori siti nelle regioni del Nord;
 - 3% per i gestori siti nelle regioni del Centro;
 - 6,5% per i gestori siti nelle regioni del Sud.
- 30.3 Laddove l'entità del costo effettivo di morosità, superiore a quello riconosciuto, rischi di compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione, verrà valutata, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi in sede di conguaglio. La suddetta istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il ripianamento dei costi di morosità, da valutare congiuntamente alle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali.

Articolo 31

Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse

- 31.1 Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità.
- 31.2 Al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli di cui al precedente comma 31.1 deve attenersi alle seguenti regole:
- a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell’anno $(a - 2)$, ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;
 - b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l’anno in corso;
 - c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.

Articolo 32

Modalità di rateizzazione dei conguagli relativi alle partite pregresse

- 32.1 Al fine di garantire l’obiettivo della sostenibilità sociale, il gestore è tenuto ad osservare modalità minime di rateizzazione nella riscossione degli eventuali conguagli di cui al precedente comma 31.1, definite come segue:

peso % del conguaglio sul vincolo ai ricavi del gestore per ciascuna tipologia di utenza	periodo minimo di rateizzazione del conguaglio
$\frac{Cong_u}{VRG_u} < 20\%$	6 mesi
$20\% < \frac{Cong_u}{VRG_u} < 60\%$	1 anno
$60\% < \frac{Cong_u}{VRG_u} < 100\%$	2 anni
$\frac{Cong_u}{VRG_u} > 100\%$	3 anni

dove:

- $Cong_u$ è l'ammontare del conguaglio di cui al precedente comma 31.1, attribuito alla tipologia di utenza u utilizzando un criterio di proporzionalità rispetto al fatturato;
- VRG_u è la quota dell'ultimo vincolo ai ricavi del gestore approvato, attribuito alla tipologia di utenza u utilizzando un criterio di proporzionalità rispetto al fatturato.

- 32.2 Nei casi in cui la tempistica di rateizzazione non risulti idonea ad evitare criticità legate all'equilibrio finanziario, l'Autorità può predisporre strumenti di contenimento dell'impatto finanziario della rateizzazione stessa, al fine di garantire le condizioni minime di continuità delle attività di gestione ed erogazione dei servizi.
- 32.3 Laddove il gestore ricada in una casistica di approvazione delle tariffe d'ufficio o in una causa di esclusione dall'aggiornamento tariffario, il VRG di cui al comma 32.1 è posto pari al prodotto del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} approvato per i ricavi tariffari dell'anno precedente. In tutti i casi rimanenti, tale VRG è posto pari ai ricavi tariffari dell'anno precedente.
- 32.4 Nei casi in cui i conguagli di cui al comma 31.1 siano a favore dell'utenza, è fatto obbligo al gestore decurtarli a partire dalla prima bolletta utile.

Articolo 33

Valore residuo del gestore del SII

33.1 Il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro è valorizzato:

- a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^a [(IP_{c,t} - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t})] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- le grandezze $IP_{c,t}$, $FA_{IP,c,t}$, $CFP_{c,t}$, $FA_{CFP,c,t}$ e LIC^a sono definite, rispettivamente, ai commi 16.7, 16.9, 17.4 e 17.3, e sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente;
- b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse già quantificate e approvate dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori.

33.2 Le clausole da inserire nelle convenzioni di gestione saranno disciplinate nell'ambito del procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato avviato con la deliberazione 412/2013/R/IDR.

Articolo 34

Modifiche alla deliberazione 86/2013/R/IDR

34.1 Il comma 4.2 della deliberazione 86/2013/R/IDR è sostituito dal seguente comma:

“4.2 Il deposito cauzionale massimo applicato dal gestore ai sensi dell'articolo 3.1 può essere alternativamente determinato:

- a) in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
- b) in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.”

34.2 Il comma 4.4 della deliberazione 86/2013/R/IDR è sostituito dal seguente comma:

“4.2 Il deposito cauzionale massimo per le utenze condominiali, applicato da ciascun gestore, è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, determinati ai sensi del precedente comma 4.1, riferiti agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa.”.

34.3 Al comma 8.3 lettera b) della deliberazione 86/2013/R/IDR le parole “tali conguagli sono versati entro il 31 marzo 2014;” sono sostituite da “tali conguagli sono versati entro il 30 giugno 2014;”.

34.4 Al comma 8.6 della deliberazione 86/2013/R/IDR le parole “ed entra in vigore il 1° gennaio 2014” sono sostituite da “ed entra in vigore il 1° giugno 2014”.

TITOLO 8

COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA

Articolo 35

Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

35.1 In ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, la componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa (ERC^a) è calcolata come segue:

$$ERC^a = EnvC^a + Re sC^a$$

dove:

- $EnvC^a$ è la componente di costo riferita ai costi ambientali, come definiti al comma 1.1, calcolata come specificato al successivo Articolo 36;
- $Re sC^a$ è la componente di costo riferita ai costi della risorsa, come definiti al comma 1.1, calcolata come specificato al successivo Articolo 37;

35.2 Ai fini della determinazione tariffaria dell'anno 2014, la componente tariffaria ERC^{2014} è posta pari a zero.

35.3 Ai fini della determinazione tariffaria dell'anno 2015, la componente tariffaria ERC^{2015} è definita dall'Autorità con successivo provvedimento.

35.4 Nella componente ERC^a l'Autorità individua con successivo provvedimento la quota parte di costi riconducibili all'uso industriale e attribuibili agli utenti di tale tipologia.

Articolo 36

Costi ambientali

36.1 In ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, la componente di costo riferita ai costi ambientali ($EnvC^a$) è pari a:

$$EnvC^a = EnvC_{end}^a + EnvC_{eso}^a$$

dove:

- $EnvC_{end}^a$ è la voce di costo riferita ai costi ambientali endogeni, in quanto dipendenti da specifiche scelte gestionali;
- $EnvC_{eso}^a$ è la voce di costo riferita ai costi ambientali esogeni, in quanto non dipendenti da specifiche scelte gestionali;

- 36.2 Ai fini della determinazione tariffaria dell'anno 2014, le voci di costo $EnvC_{end}^{2014}$ e $EnvC_{eso}^{2014}$ sono ricomprese nella componente tariffaria ERC^{2014} .
- 36.3 Ai fini della determinazione tariffaria dell'anno 2015, le voci di costo $EnvC_{end}^{2015}$ e $EnvC_{eso}^{2015}$ sono definite dall'Autorità con successivo provvedimento.

Articolo 37

Costi della risorsa

- 37.1 Ai fini della determinazione tariffaria dell'anno 2014, la componente di costo $Re sC^{2014}$ riferita ai costi della risorsa è ricompresa nella componente tariffaria ERC^{2014} .
- 37.2 Ai fini della determinazione tariffaria dell'anno 2015, la voce di costo $Re sC^{2015}$ riferita ai costi della risorsa è definita dall'Autorità con successivo provvedimento.

TITOLO 9

CORRISPETTIVI PER L'UTENZA FINALE

Articolo 38

Determinazione della tariffa media

38.1 In ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, la tariffa media di ciascun gestore del SII è calcolata come segue:

$$g^a * \left(\frac{\sum_u \text{tarif}_u^{2012} \cdot (\text{vscal}_u^{a-2})^T}{mc^{a-2}} \right)$$

dove:

- g^a è il moltiplicatore tariffario approvato per l'anno a ;

- $\left(\frac{\sum_u \text{tarif}_u^{2012} \cdot (\text{vscal}_u^{a-2})^T}{mc^{a-2}} \right)$ è la tariffa vigente all'inizio dell'anno 2012 e

comunicata all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, applicata alle variabili di scala dell'anno $(a-2)$ e rapportata ai metri cubi (mc) consumati nel medesimo anno $(a-2)$.

Articolo 39

Struttura dei corrispettivi

39.1 A partire dall'anno 2014 è consentito modificare la struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali, previa approvazione dell'Ente d'Ambito o altro soggetto competente, secondo le regole elencate nei commi che seguono.

39.2 È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria.

39.3 Laddove l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente approvi una proposta di modifica della struttura dei corrispettivi, questa può prevedere il mantenimento o la diminuzione del numero di usi presenti nell'ambito tariffario, ma non il loro aumento rispetto alla struttura dei corrispettivi vigente all'inizio dell'anno 2012 e mantenuta nell'anno 2013.

39.4 In caso di cambiamento della struttura dei corrispettivi deve essere garantito che il gettito tariffario conseguente non superi i valori tariffari approvati dall'Autorità, ovvero:

$$g^a \sum_u \underline{tarif}_u^{2012} \cdot (\underline{vscale}_u^{a-2})^T = \sum_u \underline{tarif}_u^a \cdot (\underline{vscale}_u^{a-2})^T$$

dove:

- $\sum_u \underline{tarif}_u^{2012}$ è la struttura dei corrispettivi vigente all'inizio dell'anno 2012, come comunicata all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR;
- $\sum_u \underline{tarif}_u^a$ è la nuova struttura dei corrispettivi proposta.

39.5 La struttura dei corrispettivi modificata come previsto al precedente comma 39.4 deve rispettare l'ulteriore vincolo di non variare il gettito tariffario di ciascuna categoria di utenza di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione.

39.6 In caso di cambiamento della struttura rispetto a quella precedentemente adottata, i corrispettivi devono essere articolati come segue:

- a) quota fissa, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del SII: QF_{ACQ}^t , QF_{FOG}^t e QF_{DEP}^t ; tali quote non possono essere modulate per scaglioni e sono espresse in Euro all'anno;

	€anno
quota fissa acquedotto	QF_{ACQ}^t
quota fissa fognatura	QF_{FOG}^t
quota fissa depurazione	QF_{DEP}^t

- b) parte variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, e configurata come segue:

- i. parte variabile delle tariffe del servizio di acquedotto, articolata in scaglioni secondo lo schema seguente:
- una tariffa agevolata, T_{agev}^t , da applicarsi alle sole utenze domestiche per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo alla tariffa base (T_{base}^t) l'agevolazione a^t ;
 - una tariffa base, T_{base}^t , pari al costo unitario medio calcolato al precedente comma 38.1, detratto il gettito delle quote fisse;
 - da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza, la cui entità è finalizzata a penalizzare – attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati - i consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza (T_{ecc1}^t, T_{ecc2}^t e T_{ecc3}^t) sono tra loro crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base (T_{base}^t) gli ulteriori costi e_1^t , e_2^t e e_3^t ;

	€mc	classe di consumo	
		da	a
Tariffa agevolata*	T_{agev}^t	0	q_a
Tariffa base	T_{base}^t	$q_a + 1$	q_b
I eccedenza	T_{ecc1}^t	$q_b + 1$	q_{e1}
II eccedenza	T_{ecc2}^t	$q_{e1} + 1$	q_{e2}
III eccedenza	T_{ecc3}^t	$q_{e2} + 1$	$>$ $(q_{e2} + 1)$

*Per le sole utenze domestiche

- ii. parte variabile delle tariffe del servizio di fognatura, Tf^t , proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni;

	€mc
Tariffa Fognatura	Tf^t

- iii. parte variabile delle tariffe del servizio di depurazione, Td^t , proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni.

	€ mc
Tariffa Depurazione	Td^t

39.7 Nei casi di cui al precedente comma 39.6, il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata (q_a) viene uniformato ed è posto pari a 30 metri cubi all'anno per utente domestico.

39.8 Nei casi di cui al precedente comma 39.6, la quota fissa di ciascun servizio, di cui alla lettera a), deve essere dimensionata in modo tale da non eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio stesso applicando i consumi rilevati nell'anno ($a - 2$).

Articolo 40

Convergenza tariffaria all'interno dell'ambito territoriale ottimale

40.1 Qualora in un ambito territoriale ottimale in cui sussistono diversi ambiti tariffari sia stato avviato un processo di convergenza verso un'unica articolazione tariffaria, l'Ente d'Ambito competente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al comma 9.1, determina un moltiplicatore tariffario differenziato per ciascun ambito tariffario j , in coerenza con la dinamica di convergenza precedentemente attuata e nel rispetto della seguente condizione:

$$\sum_j \mathcal{G}_j^a \left[\sum_u \underline{\text{tarif}}_u^{2012} \cdot (\underline{\text{vscal}}_u^{2011})^T + R_b^a \right] = \mathcal{G}^a \sum_j \left[\sum_u \underline{\text{tarif}}_u^{2012} \cdot (\underline{\text{vscal}}_u^{2011})^T + R_b^a \right]_j$$

TITOLO 10

EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI MISURA

Articolo 41

Monitoraggio dei parametri di efficienza del servizio di misura

- 41.1 In ciascun anno il gestore del SII, per ciascuna gestione all'interno di un medesimo ambito territoriale ottimale, è tenuto alla trasmissione dei dati e delle informazioni sul servizio di misura funzionali alla elaborazione degli indicatori di efficienza del servizio di misura stesso, di cui al presente Titolo, all'Autorità con le modalità e le tempistiche dalla Stessa stabilite.
- 41.2 L'Autorità elabora i valori medi di settore di ciascun indicatore di efficienza del servizio di misura di cui al presente Titolo.

Articolo 42

Indicatori di efficienza del servizio di misura

- 42.1 L'indicatore relativo alla misurazione, nei punti di immissione in rete di distribuzione rispetto ai punti di immissione totali (*Incidenza punti di immissione con misuratore funzionante*), è determinato come segue:

$$EM_1^a = \frac{N_{mis,i}^a}{N_i^a}$$

dove:

- $N_{mis,i}^a$ è il numero di punti di immissione presenti nella rete di distribuzione in gestione, dotati di misurazione funzionante per almeno l'80% dell'anno a ;
- N_i^a è il numero di punti di immissione presenti nella rete di distribuzione in gestione nell'anno a .

- 42.2 L'indicatore relativo al volume di acqua misurato alle utenze rispetto al volume totale legittimamente consegnato alle utenze (*Indicatore volume misurato consegnato alle utenze*) è determinato come segue:

$$EM_2^a = \frac{A_{10}^a}{A_{10}^a + A_{11}^a}$$

dove:

- A_{10}^a è il volume misurato dell'acqua consegnata alle utenze, come definito dal D.M. 99/1997;
- A_{11}^a è il volume consumato dalle utenze e non misurato, come definito dal d.m. 99/1997.

42.3 L'indicatore relativo al numero di utenze dotate di misuratore funzionante rispetto al numero di utenze dotate di misuratore (*Indicatore sullo stato dei misuratori*) è determinato come segue:

$$EM_3^a = \frac{UT_{cf}^a}{UT_c^a}$$

dove:

- UT_{cf}^a è il numero delle utenze, anche plurime, per le quali è possibile la lettura in quanto dotate di un misuratore funzionante per almeno l'80% dell'anno a ;
- UT_c^a è il numero delle utenze dotate di misuratore, anche se il misuratore è di tipo "pluriutenza" (condominiale), per uso privato o pubblico.

42.4 L'indicatore relativo al numero di utenze dotate di misuratore funzionante rispetto al numero di utenze totali (*Indicatore sulla diffusione dei misuratori*) è determinato come segue:

$$EM_4^a = \frac{UT_{cf}^a}{UT_{tot}^a}$$

dove:

- UT_{cf}^a è il numero delle utenze, anche plurime, per le quali è possibile la lettura in quanto dotate di un misuratore funzionante per almeno l'80% dell'anno a ;
- UT_{tot}^a è numero dei titolari di contratto di somministrazione, per uso privato o pubblico, escluse le somministrazioni per fontane pubbliche e per idranti stradali e antincendio, situati su suolo pubblico.

42.5 L'indicatore relativo al numero di utenze dotate di sistema di fornitura dell'acqua a bocca tarata rispetto al numero di utenze totali (*Indicatore sulla diffusione delle bocche tarate*) è determinato come segue:

$$EM_5^a = \frac{UT_{bt}^a}{UT_{tot}^a}$$

dove:

- UT_{bt}^a è il numero delle utenze, anche plurime, dotate del sistema di fornitura dell'acqua a bocca tarata;
- UT_{tot}^a è numero dei titolari di contratto di somministrazione, per uso privato o pubblico, con o senza corresponsione di tariffa, escluse le

somministrazioni per fontane pubbliche e per idranti stradali e antincendio, situati su suolo pubblico.

42.6 L'indicatore relativo al numero di operazioni di raccolta delle misure che hanno ottenuto una raccolta del dato valido rispetto al numero di operazioni di lettura previste dalla Carta dei Servizi (*Indicatore sull'efficacia dell'attività di lettura*) è determinato come segue:

$$EM_6^a = \frac{N_{lv}^a}{L_{CS} * UT_{cf}^a}$$

dove:

- N_{lv}^a è il numero di operazioni di lettura dei contatori che hanno ottenuto una raccolta del dato del totalizzatore del misuratore valido (valore complessivo dell'anno);
- L_{CS} è il numero di letture dei contatori all'anno, per utenza, indicato nella Carta dei Servizi;
- UT_{cf}^a è il numero delle utenze, anche plurime, per le quali è possibile la lettura perché dotate di un misuratore funzionante per almeno l'80% dell'anno a .

42.1 L'indicatore relativo alla possibilità di autolettura del proprio misuratore da parte dell'utente finale è il numero di giorni nell'anno di disponibilità della procedura di autolettura, con qualsivoglia canale di comunicazione, che permette all'utente finale di trasferire il valore rilevato sul proprio misuratore e che questo sia utilizzato per la determinazione dei consumi della propria successiva fattura, a meno di esito negativo della procedura di validazione.

42.2 L'indicatore relativo alla possibilità di autolettura del proprio misuratore da parte dell'utente finale (*Indicatore sull'efficacia dell'attività di autolettura*) è determinato come segue:

$$EM_7^a = \frac{N_{al}^a}{365}$$

dove:

- N_{al}^a è il numero di giorni nell'anno di disponibilità della procedura di autolettura, con qualsivoglia canale di comunicazione, che permette all'utente finale di trasferire il valore rilevato sul proprio misuratore e che questo sia utilizzato per la determinazione dei consumi della propria successiva fattura, a meno di esito negativo della procedura di validazione.

Articolo 43

Verifica specifica di efficienza del servizio di misura

- 43.1 L'istruttoria di cui al precedente comma 9.3 include anche una verifica specifica, con il coinvolgimento degli Enti d'Ambito, in merito all'efficienza del servizio di misura erogato dal soggetto gestore del SII per accertare fra l'altro:
- i. i criteri e le procedure di verifica e manutenzione dei misuratori, inclusa la periodicità di verifica preventiva;
 - ii. la politica di sostituzione dei misuratori e dell'installazione dei medesimi nei nuovi insediamenti così come espressa negli atti di pianificazione;
 - iii. la vetustà del parco misuratori;
 - iv. la descrizione dei criteri e delle modalità di validazione dei dati e dell'eventuale stima.